CONFERMA

DELLA DISSERTAZIONE CANONICA

Contra i tagli di Matrimonio per mancanza di consenso dopo il tempo prescritto dal Gius Canonico;

IN CONFUTAZIONE

DELLA PRETESA RISPOSTA DI DUE SCRITTI USCITI IN TREVISO

DELLO STESSO AUTORE DELLA DISSERTAZIONE

FR. DOMENICO MARIA PELLEGRINI

DEDICATA

A MONSIGNOR PERUZZI

VESCOVO DI CAORLE

NOMINATO AL VESCOVATO DI CHIOGGIA.

VENEZIA 1807.

Nella Stamperia Fracasso.

A MONSIGNORE ILLUSTR. E REVERENDISS.

GIUSEPPE M.A PERUZZI

VESCOVO DI CAORLE

NOMINATO AL VESCOV. DI CHIOGGIA.

FR. DOMENICO MARIA PELLEGRINI.

Io non avrei osato presentare a Voi, Monsignore, questa mia operetta diretta a confermare con evidenza una verità già da

me difesa, la quale mal tentossi di combattere nella Diocesi di Treviso, se noti non mi fossero i Vostri principj, per bocca vostra manifestati; i quali se poterono alcun tempo esser, dirò così, tentati, fermi vieppiù restarono alla luce della verità con nuovi esami da Voi conosciuta. Esca pur dunque alla luce sotto i Vostri auspicj; ch' è quanto dire sotto gli auspicj di un Prelato, il quale da molti anni gode la stima universale per la Religione distinta, per la disciplina Ecclesiastica, per l' assiduità negli esercizj del Pastoral ministero, anche in questo Patriarcato, in mancanza di attual supremo Pastore, per l' amore de' sacri studj, per la gentilezza con tutti, ma sopra tutto cogli Ecclesiastici, come conviensi ad un Vescovo: doti le quali sole è da credere, che v' abbian procurata la destinazione ad altro Vescovato più

raguardevole; la cui sede occupata fu da Vescovi i più illustri; tra i quali uno che con gran nome assistè al S. Concilio di Trento Fr. Jacopo Nacchianti del mio Ordine, il quale (come scrive il Pallavicino nella sua Istor. del Conc. L. VI. c. 19. n. 4.) fu adoperato con soddisfazione de' Presidenti ne' più ardui, e gravi trattati, ne' quali non conveniva impiegarsi se non i più riputati non meno nel zelo, e nella pietà, che nel senno, e nella prudenza; *narrando poi in più luoghi de' seguenti Libri le gravissime materie dottrinali al medesimo dal Concilio commesse.*

Con queste ingenue espressioni, le quali da tutti saran conosciute lontane da ogni adulazione, e piene di verità chiudo la mia dedica, dettata dal desiderio di darvi una tenue significazione della mia gratitudine alla bontà, con cui da molti anni vi degna.

te di riguardar me, e la Comunità Religiosa, cui mi glorio d'appartenere; la qual pure in quest'occasione devotamente si umilia.

Dalla Libr. Zeniana 2 Apr. 1807.

AI TEOLOGI
E
CANONISTI.

Non è vaghezza di vittoria che di nuovo mi faccia prender la penna in mano su questa materia. Da gravi persone mi fu rappresentato, che sarebbe un tradire la verità in argomento di tanta conseguenza abbandonandone la difesa, per obbiezioni, che altro non sono se non vane false sottigliezze, e citazioni di autorità non esaminate a dovere, e male intese. Vedrassi meglio colle soluzioni delle obbiezioni fattemi, che male intendesi il Decreto del Concil. di Trento *de matrimoniis clandestinis*: come se avesse abrogato il Gius Canon. anteriore, ch' escludeva il reclamo di nullità di matrimonio dopo un anno e mezzo. E ciò, perchè *casum hunc non comprehendit*; *et Ecclesia matrimonia haec nunquam clandestina habuit*; secondo le più gravi autorità d'ogni genere; *avendo già una volta le parti obbedito alla forma del Concilio*; *cioè quando contrassero*, *ma con un impedimento occulto*, il *matrimonio*: parole di Bened. XIV. corrispondenti affato a quelle degli Autori che dicono: *jam satisfactum est decreto Concilii* con quelle formalità esterne, le quali per un mero soffisma vengono dette nulle, e perciò doversi ripete-

re. Si mostrerà che falsamente si citano decisioni Romane in contrario. Verrà pure sciolto il grossolano errore, che l'impedimento debba dirsi *pubblico* per esser prodotto riclamo al Foro esteriore. Io altro non richieggo se non che d'esser letto con attenzione e sofferenza, se la ripetizione delle stesse cose usata dagli Avversarj mi obbligò talvolta ad esser lungo. Sarebbe uscita quest'Operetta assai più presto, se avessi avuto libero l'uso della Libreria per tanto tempo sigillata; e d'altra parte, anche dopo averla a stento compita, dovette girar prima per varie mani.

Quanto è vero, che per essere combattuta la verità nulla perde; ma più trionfa, e splende più chiara! La mia dissertazione, in cui *dimostrasi, che il Sacro Concilio di Trento* (Sess. 24. de Reform. Matr. c. 1.) *non ha derogato al Gius Can. anteriore, ch' esclude la querela di nullità di matrimonio per mancanza di consenso dopo la convivenza d' un anno e mezzo ec.* letta prima ed approvata da gravi Prelati, da taluno anche in iscritto, non che da Pubblici Teologi e Canonisti, accolta con gradimento dopo esame da rispettabilissimo Capitolo, gradita e richiesta dopo che uscì alla luce, anche da chi le ciance di taluno volevano dovesse restarne offeso; questa dissertazione, dico, è stata contraddetta, ed onorata di risposta in Treviso con questo titolo: *Lettera di risposta alla dissertazione Canonica del P. Domenico Maria Pellegrini in proposito della dichiarazione di nullità de' matrimonj per la mancanza di consenso*; e di alcuni *Dubbj* di un Anonimo (a cui lasceremo il suo incognito) della stessa Diocesi: *quod bonum, faustum, fortunatumque sit, mihique et bonae causae bene vertat*. Tanto m' accingo ora a dimostrare, sciogliendo le obbiezioni, e in mag-

gior lume ponendo la sentenza da me già difesa; sentenza non già nuova, ma comune presso i più gravi Teologi e Canonisti, e presso i Tribunali stessi di Roma; come ad evidenza con Bened. XIV. vedremo.

I. Prima d'entrare strettamente in materia, siami permesso avvertire, che il mio Avversario, Dott. Pietro Antonio Bembo Vicario Foraneo Arcipr. e Promotor Fisc. della Curia Vesc. di Treviso, cercando di trar vantaggio dal bel principio, mal espose i fondamenti della mia operetta con rappresentare, che *dopo l'appoggio del Cap. Ad id de Spons. et Matr. presumo molto più di sostenerla con una decisione del S. Conc. di Trento in una Causa Panormitana, e con una lettera del dottissimo Prelato Monsig. de la Luzerne già Vesc. di Langres* (pag. 4); soggiungendo, che *il grand' Achille del mio opuscolo è la detta lettera del Prelato, che tratta il punto controverso secondo i principj del Gius Antico e Gallicano; come la sua lettera il dimostra* (pag. 8). Si comincia ben male, cominciando da tante falsità, quante son le asserzioni. La *Panormitana* non sarebbe da me neppure stata nominata, se non mi fosse stata obbiettata dopo compiuta la dissertazione; e perciò non ebbe luogo se non in un appendice; dove la riportai come obbiezione fattami, dandov'io risposta. La lettera pure dell'illustre Prelato non fu che conseguenza della lettura della mia dissertazione; come scriv'egli stesso. Somma è la stima, e profondissimo è il mio rispetto per

un tanto Prelato, uno de' più dotti ed illustri (quale le varie sue opere il manifestano; al cui merito null'aggiunger potrebbero le mie parole); e certamente reputo mia gran gloria l'aver ottenuto la sua approvazione; ma e senza la *Panormitana*, e senza detta lettera usciv' alla luce la dissertazione com' ognun vede, fondata sui principj in essa chiari e visibili, e che in questa vieppiù si rinforzeranno.

II. La lettera poi, del Prelato ben lungi dal *dimostrare ch' esso tratta il punto controverso secondo i principj del Gius Antico e Gallicano*, dimostra ad evidenza il contrario. Se principia parlando dell'assioma: *Quod nullum fuit ab initio, tractu temporis non convalescit*: mal applicato al matrimonio, perchè di questo si ha espressamente il contrario nel Gius Canonico comune; se produce oltre questo anche qualche pratica della Francia; passando però all'obbiettato Capo del Conc., ben lungi dal non ammetterlo come disciplinare, e non operativo in Francia (meglio di noi sa il profondo Prelato quale in quel Regno sia l'autorità del Concilio), il principale scopo della sua lettera è di mostrare, come ho fatto io, che il Concilio di Trento non ha abrogata la legge Canonica antica in quel punto. *Mais, dit-on, cette loi a ètè abrogèe par le Concile de Trente. Cette seconde assertion n'est pas plus exacte que la premiere* Esamina il testo tutto; mette in veduta l'oggetto; considera il motivo dichiarato dal Concilio stesso; riflette non esservi veruna contrarietà fra il decreto del Con-

cilio, e la legge del Gius Canonico; osservandosi insieme nell'universale, dove ancora non è venuta in pensiero la pretesa spiegazion del Decreto, e la Decretale del Gius e il Decreto del Concilio. Approva fino le appellazioni a Roma accettate colle delegazioni de' Vescovi giudici. E' questo un *trattare il punto secondo i principj del Gius Gallicano*? e quel che reca maggior meraviglia si scrive che *la lettera lo dimostra ad evidenza*. Così potrebbe creder chi non l'ha letta. E che? quando, dopo d'essersi degnato di palesare la sua soddisfazione *per la maniera luminosa, con cui trattato avevo la causa*, passò a dire: *permettez moi de fondre à ce que vous avez victorieusement èstabli sur la matiere quelques reflexions*; intendeva egli di aggiungervi massime o pratiche Gallicane fra noi di niun uso? Sarebbe ben giudicare di poca Lojca un sì profondo Prelato. Al decreto del Concilio s'appella; quello analizza; con quello conclude, doversi seguire il Gius Antico, perchè in questo dal Concilio non abrogato. Quest'è la sostanza di detta lettera, di cui altamente di certo mi glorio per l'antico proverbio, che dice, esser cosa gloriosa *laudari a laudato*. Che c' entran qui le massime Gallicane?

III. Nè più esatto è il Reverendissimo mio
„ Avversario scrivendo: è forza di confessa-
„ re, che prima di lui (P. Pellegrini) qual-
„ che altro non meno erudito Teologo, e Ca-
„ nonista, versò in simile errore, lo stabilì,
„ il diffuse. Tale fu il Classico Sanchez nella

sua Opera de Matrimonio L. 11. Disput. 37. " Riflettiam prima, che un' opinione, detta qui *stabilita*, e *diffusa* dal Sanchez, mi verrà poi con piena incoerenza dal medesimo rinfacciata come una singolarità e novità mia. Ma falso è poi, che il Sanchez l'abbia *stabilita* e *diffusa*. La trovò stabilita e diffusa prima di se, adducendo nel luogo stesso citato dall' Avversario ai num. 7. 8. 9. più di 20. Autori, coi loro nomi, senza gli altri ch' indica in generale citati dai medesimi; e quel ch' è più, alcuni de' più gravi, tre de' quali rimontano al Concilio stesso di Trento, anzi ad esso intervennero come Vescovi, il Couvaruvias gran Canonista, il Guerrero, il Blanco. Cita pur anche il celebre Navarro asserente, che così è stato spiegato il Concilio da S. Pio V. gran promotore dell' esecuzion del Concilio, e aggiunse, *Sacrum Poenitentiariae Praetorium ea declaratione frequenter uti*. Cita Pietro de Ledesma, che afferma, *sic Cardinales declarasse* ec. Benchè sia da credere certamente, che il Rev. Sig. Arciprete avrà letto tutto ciò, non gli rinfaccierò mala fede, ma sbaglio, quando scrisse colla detta falsa restrizione, che *qualche altro non men erudito Teologo e Canonista versò in simil errore*; come se fosse errore tardi nato, e difeso da pochi. Era piuttosto verità, riconoscita subito dopo il Concilio dai personaggi qualificati per talenti, titoli, e gradi Ecclesiastici; come ora s'è veduto. Scrivendo così il *Classico* Sanchez che mi si cita, la cosa è provata cogli stessi passi avversarj; quand' anche altre

prove non si fossero addotte, e si potessero addurre.

IV. Erra pure scrivendo nella stessa pag. 5. che *nella S. Rota fu disputata l'opinione del Sanchez* (come se in essa si disputasse d' opinioni Teologiche); mentre soltanto, fatta la decisione proposta, dicesi: *quidquid in contrarium dicat modernus Cordulensis*. E peggio soggiunge, che così la detta sentenza fu condannata (pag. 7.) Se anche officio fosse della S. Rota il condannare proposizioni, qual Teologo mai disse, che la frase: *quidquid in contrarium dicat* il tale Autore, importi condanna della sua sentenza? Son superflue altre parole in cosa troppa evidente. E in fatti, malgrado questa chimerica condanna di detta opinione, fu essa seguita dal maggior numero di rispettabili Autori, Curie, e Tribunali stessi di Roma; come si è veduto, e vedrassi di nuovo. Tali previe generali avvertenze sono state necessarie per togliere il falso aspetto dato all'opinione, e ai fondamenti dal Reverendissimo Avversario per trarne vantaggio.

V. Entriamo ora in materia strettamente, ed esaminiamo la decisione della Rota, che come argomento decisivo riferisce a pag. 5. e 6. Ma non sarà se non bene riportar prima la dottrina intorno a tali decisioni non d'un qualche Autore poco riverente, mà riverentissimo anzi quanto altri mai, delle decisioni Romane, Monsignor Maraviglia Vescovo di Novarra nella pregiata, ed ora rara sua opera: *Leges prudentiae Episcopalis ad optimum Ecclesiae re-*

gimen: dedicata al S. Pontef. Innoc. XI. Dopo d'aver detto, che troppo vergognoso sarebbe, se *in doctrinis et dogmatibus quae proponuntur Episcopis*, fossero tali decisioni rigettate; essendo anzi conveniente ad ogni Vescovo *eas reverenter excipere*, così soggiunge; „ Ve-
„ rum tamen est, quod si agatur de rebus in
„ materia tantum probabili versantibus, et non
„ ad certam, et infallibilem doctrinam spectan-
„ tibus, in ejusmodi casibus quaedam alia do-
„ ctrina probabilis potest esse lex recte agendi
„ ipsis Episcopis etiam aliter sentientibus, ne-
„ que hac de causa possunt aliqua censura cul-
„ pari ..... Neque enim Glossae, neque Rota,
„ neque id genus magnae auctoritatis decisiones,
„ aut declarationes in rebus tantummodo pro-
„ babilibus possunt facere judicium certum ne-
„ cessario ab Episcopis amplectendum; cum ea
„ tantum vis in ipsarum judiciis inveniatur,
„ quae reperitur in judiciis doctorum, quando
„ utuntur doctrina tantum probabili; ferunt
„ namque illa judicia tamquam doctores, non
„ tamquam judices absolute imperante ex infal-
„ libili auctoritate vera et certa, secundum ra-
„ tionem dictante " (Lex CLXVIII. p. 162.)
Certo nel caso nostro non trattasi di cosa appartenente *ad certam et infallibilem doctrinam*; ma *in materia tantum probabili*; e in cui gli Autori di maggior numero e peso stan per noi; come s' è veduto, e vedrassi. Son ben lontano dal negare il dovuto rispetto alle decisioni de' sacri Tribunali di Roma; ma senza mancarvi è permesso ai Teologi di richiamare alla memo-

ria quanto intorno alle medesime è avvertito da gravissimi Autori citati già da me nella Dissert. p. 75. e quì da Monsign. Maraviglia. Niun certamente diede mai alle medesime il grado stesso di legge, come si dà a Pontificie decretali inserite nel corpo del Gius Canonico, in cui è inserita la Decretale di Clemente III. Di questa confessa il rispettabile Avversario: „ è innega„ bile che la Decretale di Clem. III. non esclu„ desse (sarà errore di stampa invece di è in„ negabile ch' escludesse, cioè è certo ch' es„ cludeva) la querela di nullità dopo la coa„ bitazione di un anno e mezzo; ma questa „ legge anteriore alle disposizioni del S. Con„ cilio di Trento era puramente operativa a quel „ tempo, e non certamente dopo che una leg„ ge apposita dispose quanto al matrimonio del„ le diverse indispensabili providenze " (pag. 4.)

VI. Non avendo il medesimo addotto parola di prova del Concilio; non avendo nulla risposto a quanto s' è dimostrato, che il Concilio non cita, non che revoca il canone di Clem. III. nè espressamente, nè con termini equivalenti, nè con ordinare cosa con quel canone inconciliabile (per altro fuori di questi modi legge *certa* e *innegabile* e non può dirsi mai revocata, per sole illuzioni, e deduzioni; le quali non possono mai formar legge, e molto meno legge abrogativa d'una legge precedente *chiara ed innegabile*) altro rifugio a lui non resta per produrre questa *nuova legge apposita che dispose quanto al matrimonio delle diverse indispensabili providenze*, anzi contrarie alla De-

cre-

cretale di Clemente III. se non le decisioni, ch'egli vanta de' sacri Tribunali di Roma. Basterebbe in contrario riflettere alla dichiarazione e decisione diametralmente opposta di S. Pio V. registrata nella *Segnatura* dal Card. Alciati, riferita dai più gravi Autori Romani, rimontando al Navarro, e scendendo a Benedetto XIV. stesso. Contuttociò esaminerò con tutta diligenza tutte le obbiettate decisioni, come ho detto, cominciando dall'*Hispalen.* citata a pag. 5 e 6. In essa, quale riportasi dall'Avversario stesso, i fondamenti son riferiti colle seguenti parole „ Ut ex multis bene compro- „ bat *Victoria* in suis Relectionibus Theolog. „ Relect. 7. de Matrim. in 2. punct. part. 5. „ *In contrarium* 2. 9. 10., *Guttierez* in Ca- „ non. Quaest. c. 18. n. 4. de Sponsal., et „ tribus sequent. relatis in *Toletana*; et *Navar.* „ Cons. 14. de Spons.; et alii per *Informan-* „ *tes* adducti; *Quorum Rationes Dominis* „ *placuerunt*; quidquid in contrarium dicat „ modernus Cordubensis etc. Quando un giudice adduce i fondamenti della sua asserzione; non v'è chi dubiti, esser lecito l'esaminarli, e quindi il peso conoscere della decisione; potendovi esser corso errore ne' fondamenti, da cui la decisione dipenda. Or come citasi per l'intelligenza del decreto del Conc. di Trento *Vittoria*, che morì del 1546, cioè 15. anni prima che fosse fatto? Pareami di travedere, vedendo citato il nostro *Vittoria*, maestro dell'altro illustre nostro Teologo Cuno, che fu al Concilio di Trento, terminato al fine del

1563, per provare che il Concilio abrogò la decretale di Clem. III., e dichiarò *clandestini i matrimonj* di cui trattiamo. Ma crescerà la meraviglia, quando dimostrerò, che il *Vittoria* nel citato luoco tratta d'un punto affatto diverso, cioè *se un matrimonio contratto sub conditione, verificata questa, sia valido, ovvero sia necessario prestare un nuovo consenso assoluto*. Riferita e disputata l'opinione che sostiene l'affermativa, decide il contrario colla comune: „ In contrarium est co„ munis sententia Theologorum, ex quorum „ auctoritate et doctrina pono canonem uni„ versalem: Si *ex aliquo pacto aut stipula„ tione* non statim initio oritur matrimonium, „ quidquid postea supervenerit, sive sit aetas, „ sive copula carnalis, sive dispensatio super „ impedimentum, sive conditio apposita con„ tractui, numquam erit matrimonium nisi de „ integro omnia ponantur quae necessaria sunt.... „ Exigitur mutuus consensus expressus et *pu„ rus* in praesenti.... et sic in dubio oblato „ *solum sunt sponsalia*." Vede ognuno, che il Vittoria nel caso suo non parla d'un consenso *assoluto*, qual richiedesi al matrimonio, ma *condizionato*, che non passando, a parer suo, neppur verificata la condizione, al grado d'*assoluto*, non v'è che promessa, *solum sunt sponsalia*. Che ha che far ciò col caso nostro? Peggio. Come non avvertì il Rever. Avversario, che se il Vittoria avesse trattata la nostra questione, avendo scritto prima del Concilio, avrebbe dovuto deciderla secondo la Decretale

di Clem. III., la quale secondo lui stesso è innegabile che escludeva la querela di nullità dopo un anno e mezzo?

Quanto al Guttierez, tratta anch'esso nel luogo citato altra questione espressa in questi termini: „ Matrimonio contracto ab impuberi- „ bus.... servata forma S. Concilii Tridentini, „ an postea adveniente pubertate, debeat rati- „ ficari expresse eadem forma repetita; an ve- „ ro tacite interveniente copula, et mutua co- „ habitatione? " E la risolve, com'è ben naturale; trattandosi d'impedimento non di natura sua occulto, ma che può provarsi indipendentemente dalla volontà delle parti, doversi contrar di nuovo secondo la forma dal Concilio prescritta. Non nascondo per altro, che passa a dir poi con parole generiche, doversi dire lo stesso degli altri impedimenti, ed anche *propter metum*; *ex supradictis*. Me se non v'è stato errore nel citar quest'Autore; v'è però nell'asserire, che le sue ragioni *Dominis placuerunt*; *quidquid in contrarium dicat modernus Cordubensis*; mentre questi ragioni adduce proprie e particolari del caso nostro, e il Guttierez con due parole generiche se ne sbriga, dicendo d'applicare le cose dette degli altri impedimenti: il che in tutto non regge, come s'è veduto nella precedente Dissert., e proverò di nuovo in questa.

Ma somma meraviglia certamente dee recare, che gl'informanti la S. Rota citassero contra la sentenza del Sanchez il celebre Navarro, che non in uno, ma in più luoghi a-

pertamente la difende, e come tale è citato dal detto Sanchez. Quando scrissi la mia dissertazione non avevo letto il Sanchez; ma avevo veduto citato il Navarro a mio favore da gravissimi altri Autori, da Benedt. XIV. stesso, e l'avevo esaminato in fonte da me. Potrebbe bastare quanto ho già riportato di lui nella dissertaz. a p. 29. e 30. anche col nominato Benedetto, ma poichè non vi si badò, e di nuovo vien citato falsamente in contrario, sono in necessità di comparire forse nojoso e lungo, perchè finalmente ne restin convinti i più difficili. Nel citato luogo stesso, che sta nel Tom. II. L. IV. Consil. XXV. dopo varj punti finalmente al n. 15. che è l'ultimo così scrive: „ Dubitatio magna orta fuit; an propter decretum Concilii Tridentini (*de Clandestinis*) in hoc secundo consensu praestando necesse est adesse Parochum cum duobus vel tribus testibus, et propter illa verba decreti (*et hujusmodi contractus irritos ac nullos decernit*), visum fuit esse necessariam praesentiam Parochi et testium. Sed quia hoc in multis casibus non potest fieri sine periculo maximi scandali, et *in Concilio* (notinsi bene queste parole) *non videtur fuisse cogitatum de hujusmodi casibus occultis*, dictum fuit Illustrissimo Propoenitentiario, ut nomine totius Signaturae exponeret Sanctissimo, videri aequissimum, ut per aliquam Constitutionem declaretur, quando praecesserunt denunciationes, vel alias servata est forma Concilii, in hoc se-

„ cundo consensu sufficere, ut secrete praestent ... „ et ita Illustriss. Card. Alciatus retulit in Si„ gnatura placuisse Sanctissimo; ut *in hujus„ modi impedimentis occultis, quando ma„ trimonium est renovandum; possit hoc fie„ ri inter ipsos conjuges secrete, et quod non „ est necessaria praesentia Parochi, vel te„ stium*: et ita exponenda est clausula (et se„ creto inter se contrahere etc. " E nel Manuale o Sommario de' Confessori c. 22. n. 70. *de impedimentis matrimonii*. „ Advertendum „ quarto, quod hodie etiam cum justa causa „ non valebit sine Parocho et testibus contra„ ctum (matrimonium)..... Sed (quod valde „ notandum est) felicis recordationis *Pius V.* „ *declaravit, non esse illos necessarios in* „ *contrahendo de novo matrimonium* ab iis „ qui illud publice cum denunciatione sufficien„ te contraxerunt, sed propter aliquod impedi„ mentum occultum, quo sublato, oportet ut „ denuo contrahatur: quod *fieri posse sine ul„ la parochi et testium praesentia, ante„ quam ad Urbem veniremus, respondimus* ". Tralascio qualche altro passo simile, che delle ue Opere cita egli stesso. Ecco il Navarro, he la stessa nostra sentenza difendeva prima i venire a Roma; ed ivi giunto in dubbio inorto narra, essersi concluso, *non estendersi decreto del Concilio a questi casi*; esserrichiesto *a nome di tutta la Segnatura* al Pontefice S. Pio V. un' espressa costituzio; quale in fatti diede, e dal Card. Alciati openit. fu *nella Segnatura registrata*; ec.

co, dico, questo Navarro dagl' *Informanti* la S. Rota prodotto contr' il Sanchez, il quale appunto il Navarro a ragione cita principalmente in suo appoggio, e le sue decisive ragioni produce. Uno citò male il Navarro per errore, se non per malizia; altri lo ripeterono senz'esame; e così si diffonde l'errore, specialmente quando non dispiace, ma comoda.

Dopo un tal esame grato al certo ai Teologi, che non amano di stare a detta, ma di esaminare a fondo le cose, che diran essi? Di tre Autori, citati alla S. Rota dagl' *Informanti*, il primo non tratta neppur la questione controversa; e se trattata l'avesse, è fuor di dubbio, secondo il rispettabile stesso Avversario, che avendo scritto prima del Concilio di Trento, avrebbe perciò dovuto deciderla secondo la Decretale di Clemente, la quale *è innegabile ch'escludeva la querela di nullità dopo un sol anno e mezzo*. Il Guttierez ne dice due parole indirette, male applicando le ragioni d' altr' impedimenti. Il celebre Navarro, Penitenziere Romano, e tanto pratico della Curia Romana, è affatto contrario come or veduto abbiamo, e che cita le più gravi autorità Romane, fino della somma d'un Santo Pontefice zelantissimo promotore dell' esecuzion del Concilio. In una famosa causa matrimoniale trattata quì in Venezia con pomposa stampa si addussero francamente decisioni portate dal Fagnano per semplici *Sponsali*, e si applicarono al caso di *matrimonio contratto*, concludendo con trionfo: *Su di ciò non vi dee rimanere*

alcun dubbio dopo tali dichiarazioni. Se nella mia dissertazione a p. 31..... non avessi dimostrato, che parlavan di soli *Sponsali*, si sarebbe continuato a citarle decisivamente per caso di *matrimonio contratto*; come allora da altri ancora citavansi con franchezza, seguendo le altrui citazioni senza esame, che pur troppo si fa in fonte da pochi. Decisioni, dico io, appoggiate a tali citazioni, e fondamenti, qual peso posson avere? Quest'è un ingannare i Giudici, non informarli. Qual meraviglia però, che si veggano nella stessa materia, anche senza veruna variazione di circostanze, decisioni contrarie? Delle 7 citate dal Berardi (V. la mia Dissertaz. p. 77), nelle quali Bened. XIV. de Syn. Dioec. avverte, che la S. Congreg. mutò sentenza, in 4. *recessit a praecedenti*, senza indicare veruna mutazione di circostanze, che indica nelle altre 3. Più esatte dottrine assoggettate al tribunale spiegano la mutazione della sentenza, senza discapito per tal variazione del decoro della Congregazione, anzi con onore.

VII. Quest'è la prima decisione, che il Rever. Arcip. Vic. For. e Fisc. della Curia propose al Prelato da ponderare, avvertendo, che in essa „ son citate in conferma le decisioni della S. Congregazione del Conc., quelle della Rota in *Toletana Matrimonii*, ed aggiunte le opinioni de' Dottori sul rapporto". Di queste opinioni citate soltanto, si è veduto col provarle ne' proprj termini, che altre non parlan del caso, e le più gravi sono affatto contrarie.

Quanto alla *Toletana*, perchè mai non produsse egli il testo, prodotto pure nella sua *Hispal.* stessa, e con cui finisce la decisione? Perchè lo vide contrario, ossia che al caso nostro non appartiene. Eccolo: nel testo da lui stesso riportato si dice, che il tribunale segue la sentenza, *quam prius fuerat amplexa in propriis terminis Rota in Toletana Matrimonii*. Questi proprii termini li riporta, e con essi finisce la sua decisione, concludendo; non potervi essere verun dubbio. „Quia non sumus „ *in impedimento metus occulto, sed mani-* „ *festo* (e perchè? forse pel riccorso fatto dalle parti al Foro? come inettamente da taluno si dice, confondendo la publicità del ricorso con quella dell'impedimento: di che più amplamente in seguito), „ cujus fuit conscius or- „ dinarius Sacerdos, qui interfuit celebrationi „ matrimonii, et plures testes qui postea deposuerunt". In questa supposizione la ragione troppo è chiara ed evidente; perchè in questo caso ben lungi dall'aver la Chiesa conseguito il fine contemplato dal Concilio, con aver nel Parroco, e ne' testimonj chi attesti il matrimonio, ha per lo contrario in essi chi attesta non già matrimonio, ma nullità del medesimo. La cosa è già avvertita dagli Autori. Odasi tra gli altri il Sanchez nella citata disput. n. 50. „ Est autem intelligenda nostra senten- „ tia ..... dummodo Parochus et testes impedi- „ mentum illud ignorarent; si enim id nosce- „ rent, quantumcumque alias esset occultum, „ necessario esset repetendum matrimonium co-

„ ram Parocho et testibus. Quia cum illis con-
„ stet in foro Ecclesiae matrimonium esse nul-
„ lum, *non sunt testes valoris, sed nullita-*
„ *tis matrimonii*. Sic Henriquez etc. " Ecco analizzata in tutte le sue parti l' Hispalen. e dimostrato, che non solo non combatte la nostra sentenza, ma la favorisce. Parrà perciò troppo avvanzata la conclusione dell' Autore: *la cosa non ammette dubbio dopo tante decisioni*.

VIII. Ma fossero pur vere le *tante* vantate *decisioni*, come mai non avvertono, che lo stesso confessare, essersi tante volte posto in questione il punto mostra ad evidenza, che la nuova supposta legge abrogativa del Gius Canonico su questo punto è tutt' altro che chiara, *che non ammette dubbio*. Peggio: come dire, che *la sentenza contraria è dannata*? In tutte le Diocesi nota è la legge Conciliare *contro la validità de' matrimoni Clandestini*; ma non in tutte, secondo la detta confessione, è nota *la nuova apposita legge* del Concilio abrogativa del Gius Canonico sul nostro punto. Non v' occorse mai decisione veruna per la nullità de' *matrimonj clandestini* in vigor del decreto del Concilio; mentre *tante* si dicon fatte pel nostro punto. Dicasi piuttosto, che *Concilii decretum casum hunc non comprehendit: lex de matrimoniis clandestinis ad casum hunc non se extendit: Ecclesia haec matrimonia nunquam clandestina habuit*; come coi più gravi Autori, ap-

poggiati alle più irrefragabili autorità, e sì veduto, e vedrassi.

VIIII. Più ancora credette il Rever. Avversario di trionfare riguardo a quanto ho detto della *Panormitana*, ch' egli crede anzi dimostrativa contro di me. Dice dunque, che *trovandomi imbrogliato* „ nell' adattarla al mio „ assunto ebbi la franchezza d' accusarla come „ inconcludente, e finalmente di sostenere, „ che la causa non fu decisa". Imbrogliato io! E pure tutta la riportai dal luogo citatomi dall' Avvocato Ecclesiastico, il qual sì trovandosi imbrogliato troncò e principio e fine, perchè e l' uno, e l' altro gli pregiudicava. Il principio, dal quale costava, che nella Curia di Palermo, essendosi giudicato quasi un secolo e mezzo dopo il Concilio secondo la decretale di Clemente III., ignoravasi ancora la supposta nuova legge abrogativa della medesima, *di cui non si dee dubitare*. Il fine, perchè nel luogo citato, non essendovi decisione, e concludendosi: *Non proposita*: tutto quello, che era stato citato, era perciò del solo estensore, che prodotto aveva *il prò e il contra* della causa. *Franchezza* è la mia l' aver asserito che non fu decisa! come se avessi mentito. Scusi il Rev. Signor Arciprete ec. se gli rammento il noto verso

„ *Parcius ista viris tamen obicienda memento.*

Non è forse di tutta evidenza, che nel

luogo obbiettatomi si finisce con un: *Non proposita*? Ma fu decisa altre volte. E come dovevo credere, che un sottile avversario, uomo già stato avvezzo alla precisione delle scuole non m' avesse obbiettata la causa nel luogo più a se favorevole, sicchè obbligato fossi ad esaminare io altri luoghi? Più strano è il modo d' argomentare del medesimo dicendo che la detta causa anche *non proposita conclude a più potere contro di me*; *perchè basta ben ponderare le decisioni che in ventre d' essa furon trascritte*. Chi disse mai, che l' *eccezioni*, o gli argomenti delle parti *concludano a più potere*, dove seguita non sia desisione, che ammetta gli uni, escluda gli altri? E perciò a ragion dissi, che aveva errato il Giraldi, il quale le parole dell Estensore le aveva citate come decision della Congregazione. Disse pure anche il Rever. Avversario parlando dell' *Hispalen*. *Fin qui l' eccezioni delle parti*.. *Ecco in seguito la decisione*. Dunque ove non v' è decisione, non parla che l' Estensore; non vi sono che l' eccezioni, o gli argomenti delle parti, ignorandosi ancora quali sieno per essere preferiti. Quanto poco poi fossero favorevoli all' Avversario le dette autorità e decisioni citate in corpo della causa, si è già dimostrato; poichè all' opposto son tutte o non al proposito, o affatto contrarie. Niun' arte perciò ho usato per nascondere, o inorpellare la verità; ma in tutto ho usato la più ingenua veracità a difesa di una sentenza che non ha bisogno di false arti. L'esame che ora son per

fare dell'intrinseco della causa *Panormitana*, dove il rispettabile Avversario mi chiama, farà con maggior evidenza conoscere che non ho nascosto ad arte la decisione, e che anzi l'avrei prodotta, se mi fosse stata nota, perchè a me favorevole.

X. Ringrazio il mio Avversario d'avermela citata. Ma coi soliti *Ommissis*, e troncamenti si nasconde, non si dimostra la verità. Anche qui perciò è necessario di riportare la causa intera dal luogo stesso cioè alla pag. 313 del To. 1. delle Risoluzioni. Si comincia dunque dal riferire che di detta causa si era parlato *in Cong. habita d.* 30 *Sept.* 1719. *Tunc autem nulla fuit capta deliberatio*. (Io dunque, convien ripeterlo, non avevo mentito così scrivendo, ed aveva errato il Giraldi citando le parole di quella data come decisione del Tribunale). Si continua poi così: „ Cum causa „ reproposita fuerit in sequ. Congreg. habita „ d. 18 Novembr. 1719 dictum fuit, quod... „ coadjuvarentur probationes juxta instructio- „ nem, et instructio fuit. Primo.... Quarto „ cum in anteacta causae propositione nonnulli „ testes fuerint producti *De Violentiis Exercitis in ipsa Ecclesia Coram Parocho*, „ qui non videbantur formiter examinati, quod „ formiter examinentur sub interrogatoriis Pro- „ motoris Fiscalis. Haec sunt quae in Instru- „ ctione fuerunt inserta. Cum autem causa „ modo reproponatur (per la terza volta d. 8. „ Jun. 1720.) dignabuntur EE. VV. decernere „ I. An constet de nullitate primi matrimonii.

„ Et quatenus affirmative II. an secundum „ matrimonium contractum... sit validum.

„ Ad primum constare. Ad secundum sa- „ tis provisum in primo".

Quest'è la genuina *Panormitana*, che tanto si andò, e si va buccinando da alcuni, anzi da molti, senza averla letta. Perchè il Reverendissimo Avversario contentossi di dire nudamente: *S. Congregatio respondit constare de nullitate primi matrimonii?* Se io fatto avessi così, si sarebbe detto che avevo mancato di buona fede, troncando quel che m'era contrario. Certamente ch'essendosi prodotti ed esaminati *testes de violentiis adhibitis in ipsa Ecclesia coram Parocho*, dovevasi decidere senz'alcun dubbio della nullità di un matrimonio che non aveva neppur apparenza di libero matrimonio; di cui alla Chiesa costava nella più solenne forma il contrario, e perciò allora fece la decisione, che prima della verificazione *della violenza pubblica* non volle formare. Può forse applicarsi ad un tal matrimonio la ragione che il Parroco, e i testimonj, *quando Ecclesiam repraesentabant assistentes matrimonio fuerunt testes valoris illius; et satisfactum est decreto Tridentini; Ecclesiaeque constat de illius valore?* (Sanch. l. cit. n. 30.) cosa sempre nella question nostra supposta; perchè di matrimonio si parla, al cui valore il solo consenso interno manca, occulto e ignoto a tutti, di cui perciò la Chiesa non giudica, nè può giudicarre. Come dunque producesi una decisione che

nulla ha che fare col caso nostro ? Dirò più che, ben ponderata la cosa, torna in nostro favore; perchè non si volle dare se non quando fu provato, che la violenza fu pubblica, nota al Parroco stesso, e ai testimonj nella Chiesa, i quali perciò non potevano esser *testes valoris, sed nullitatis matrimonii*, nè così *Ecclesiae constat de illius valore*, nè in guisa veruna *satisfactum est decreto Tridentini*. Al contrario nella nostra supposizione tutte queste cose si verificano a pieno; come dicono i citati Autori, ed è evidente per se. Imperciocchè è un errore il più grossolano il supporre, che la presenza, e la testimonianza del Parroco, e di due o tre altre persone sia richiesta *pel consenso interiore*, e cada su d' esso; mentre la Chiesa non giudica dell' interno, nè di questo può esser mai certificata da testimoni umani; cade *sul consenso esterno*, quando nulla sia apparso in contrario, di che solo posson rendere testimonianza. Non altro richiese, nè poteva richiedere il Concilio dalla presenza del Parroco, e de' testimonj, e perciò rettamente dicono i più grandi dottori: *satisfactum est decreto Concilii*. Nella supposizione degli Avversarii non potrebbe mai costare alla Chiesa del valore del matrimonio; perchè nè Parroco, nè quante persone si voglian supporre presenti possono in guisa veruna darle testimonianza dell' interno, ma sol dell' atto e consenso esterno a cui son chiamate dalla Chiesa, la quale con ciò ha conseguito, com' è evidente, il fine del

suo decreto contro i matrimonj clandestini. L' ho già avvertito nella mia dissertazione; ma poichè non vi si badò, convenne ripeterlo con maggior diffusione e chiarezza.

Alla mia richiesta nella dissertazione in proposito delle tante vantate decisioni contrarie: *le decisioni citate sarebber tutte citate come la Panormitana?* Rispose il Reverendissimo Avversario: *Nò rispondo francamente; e la Panormitana conclude a più potere.* Se la *Panormitana conclude a più potere*; e le altre *risponde di nò francamente*, che non non furono citate come quella; ne verrebbe, che non concludono. Ma lasciamo gli scherzi; e neppur qui cerchiamo precisione Teologica in una Scrittura Fiscale. Dalle cose dimostrate si scorge, che la risposta, per esser franca lasciò d' esser falsa, perchè nè la *Panormitana*, nè le altre concludono nulla a favor suo, ma l' opposto. Chiuderò il discorso intorno la Panormitana con riflettere, che dal risultato della medesima, decisa sol dopo essere stata più volte prodotta, può dedursi una ragione di più, per cui il Papa, che ignora tutte le circostanze conceda nuovi giudici per nuovo esame.

XI. Più arbitrarie parranno le asserzioni dell' Autore alla 12. ed ultima pag. „ Dopo tante „ decisioni, dopo la conferma di Bened. XIV. „ (che falsi vanti! Lo vedremo di nuovo; ora „ proseguiamo) con che resta condannata l' „ opinione degli Autori, che la sentivano di- „ versamente, troppa è la confidenza del P.

„ Pellegrini di voler sentire al di sopra del „ conveniente in un argomento dipendente da „ dogma “. Che regole ha egli mai per dire una sentenza *condannata* ? Diverse certamente dalle insegnate dal Cano, e dagli altri maestri de' Teologi, e dalle usate nelle Scuole.

E che dirassi veggendo ora di nuovo che non solo sentivasi meco altre volte; ma continuossi a stampar così in Roma stessa. Ecco un altro Autore confratel del citato Giraldi da esso stampato in Roma con proprie giunte e correzioni, che darà due prove ad un tempo dell'Autor che produce, e di se. „ Institutiones Canonicae Remigii Mascat Cl. Reg. Schol. Pia novissimis Constit. Pontificium ex posteriore „ jure, et Concilio Tridentino collectis, Bullarum ad ejusdem decreta spectantium, (ecco il Gius Nuovo, il Tridentino, le Bolle ai decreti di quello spettanti) „ auctae, et illustratae ab Ubaldo Giraldi ec. “ Fu approvata la ristampa fatta in Roma l'ultimo anno del Pontificato di Bened. XIV. approvata dal cel. P. Corsini Generale di quell' Ordine, previa la revisione di tre gravissimi Personaggi Publici Professori per ordine del P. Maest. del. S. Pal. Orsi, poi Cardinale. Nella P. II. L. IV. Tit. III. de Clandestina Desponsatione alla Quest. IV. *An matrimonia clandestina sine Parocho, et testibus sint valida* ? Delle cinque risposte, con cui risolve la materia tutta, la 3. è così espressa „ In casu in quo revalidatur „ matrimonium *ob impedimentum publicum*, „ necessaria est praesentia Parochi et testium;

„ nam

„ nam alias non erit matrimonium firmum,
„ et *probabile in facie Ecclesiae* (ecco la causale da tutti addotta per la necessità di questa nuova presentazione .) *At si impedi-*
„ *mentum sit occultum, non est necessaria*
„ *talis praesentia; ut declaravit S. Pius*
„ *V.; quam declarationem sequitur S. Poe-*
„ *nitentiaria et Comunis Praxis*; nam Tri-
„ dentino satisfit per hoc quod antea matrimo-
„ nium contractum sit in facie Ecclesiae *adeoq. probari possit* (ecco la differenza, e la ragione cogli autori da me sempre addotta); „ cum revalidatio retrotrahatur ad tempus, quo „ praesentia Parochi et testium fuit adhibita.“ Quattro giunte e annotazioni vi fa il Giraldi alle risposte della proposta questione; alla qui riferita nè vi aggiunge, nè vi corregge parola, ch' è lo stesso che approvare quanto l'autore decise . Cosi dunque si stampava in Roma stessa la sentenza secondo il Reverendissimo Avversario *dannata* nel Sanchez, e per essa al fine del Pontificato di Bened., (quando abbastanza doveva esser nota la mente del medesimo) si citava la *dichiarazione di S. Pio V.*, quindi la *S. Peniten.* e la *pratica Comune* : il tutto coerentemente al Sanchez, di cui basterà di riportar quì le seguenti parole „ Decretum (Concilii) in proe-
„ mio loquitur de clandestinis matrimoniis....
„ .... matrimonium autem semel publice con-
„ tractum, invalide propter occultum impedi-
„ mentum, et eo sublat clam celebratum, *nun-*
„ *quam fuit claudestinum, nec ab Ecclesia*

„ *prohibitum*; ad id enim praecesserat publi-
„ citas, quam Ecclesia poscit; ut docent Ca-
„ tharinus etc. " citando il Navarro colla di-
chiarazione di S. Pio V. e l'uso della S. Peni-
tenzieria dal medesimo addotti. E in maniera
particolare applica l'argomento al caso nostro
d'impedimento occulto *propter metum*.

XII. Ma che dirò di Bened. XIV.? Aven-
do già citato l'autorità del medesimo, e ripor-
tata parte ancora di sue parole chiare e preci-
se, non mi sarei mai creduto che mi dovess'
esser obbiettato come contrario, aggiungendo,
che anch'egli riportò la *Panormitana* nelle sue
opere (bella ragione in vero dopo quanto di
quella causa abbiam dimostrato!) E' necessa-
rio pertanto che ad intero trionfo della verità
riporti la testimonianza del gran Pontefice. Sa-
rà lunga; ma come fare altrimenti con chi o
inganna se stesso, o gli altri, sia per inavver-
tenza, sia per istare attaccato a poche staccate
male intese parole? Soffrano i dotti che la ri-
porti; perchè tai testi, se per essi non son ne-
cessarj, lo sono pe' meno istruiti, e che altri-
menti non potrebbero consultarli. Altronde, se
non riportassimo i testi, di noi pure direbbesi,
che ad arte gli abbiam troncati.

Ecco dunque come scrive Bened. nella già
citata Notificazione 87 n. 62 63 64. " Era una
„ volta gran controversia, se questa rinnova-
„ zione del consenso, che dà l'essere al ma-
„ trimonio, dovesse farsi avanti il Parroco, e
„ di due testimonj, come cosa essenziale nel
„ matrimonio; ma sembra che oggi sia cessa-

„ ta

„ ta ogni difficoltà, distinguendosi fra *gl'im-*
„ *pedimenti publici*, e *gl'impedimenti oc-*
„ *culti*. Se il matrimonio è stato contratto pu-
„ blicamente *coram Parocho et testibus*, es-
„ *sendo pubblico l'impedimento*, non può ri-
„ validarsi questo matrimonio che con un nuo-
„ vo consenso da darsi avanti il Parroco e due
„ testimonj; ma se il matrimonio è stato con-
„ contratto *coram Paroco et testibus*, con un
„ impedimento dirimente, ma *occulto* " (ecco che la qualità di *occulto*, o *pubblico* desumesi dalla natura dell'impedimento *publico*, od *occulto* nel contrarre il matrimonio, non da verun posteriore ricorso; come assai inettamente si dice da taluno; di che più amplamente di nuovo); „ per rivalidar il matrimonio v'è biso-
„ gno d'un nuovo consenso: *bastando però*
„ *che si dia di nuovo occultamente fra i con-*
„ *tracnti*, senza la necessità di doverlo dare
„ di nuovo alla presenza del Parroco, e di due
„ testimonj; *avendo già una volta obbedito*
„ *alla forma del Concilio, cioè quando con-*
„ *trassero, ma con un impedimento occul-*
„ *to, il matrimonio* ". Veggano quei che si lascian ingannare da una vana sottigliezza, o piuttosto da un goffo errore: valide reputa il gran Pontefice le formalità prestate, non nulle per la mancanza del *consenso interno*; perchè cadono, come ho detto, sull'esterno, non sull interno ed occulto, di cui non può richiedersi, perchè non può darsi, testimonianza. Proseguiamo il testo che adduce le ragioni della decisione, che è appunto la nostra.

„ *Così stabilì la S. Penitenzieria* coll'
„ oracolo del *S. Pontefice S. Pio V.* come
„ può vedersi appresso il Navarro (che tanti
„ anni fu ufficiale del detto Tribunale...) ap-
„ presso, dissi il Naverro nel suo Consig. 25.
„ de Spons. L. IV Questo pure è il sentimén-
„ to della S. Congreg. del Concilio; come può
„ vedersi presso il Fagnan. che tanti anni ne
„ fu Segretario nel Cap. *Is qui fidem* al n. 14.
„ de Spons. et Matr. e vi sono chiare le riso-
„ luzioni nell'Hispal. " Ecco e Navarro, e Fa-
gnano, e la Can. Hispal. obbiettatimi, e citate
al contrario dal gran Canoni. Pontef. Bened. a
mio favore) „ 20 Jul. 1609 al l. 11 de' decre-
„ ti fol. 130 a tergo, e f. 140 a t. Così inse-
„ gnano comunemente Zerola nella sua Prati-
„ ca alla parola *Dispensatio §. Quintum du-*
„ bium (ed altri molti che cita). Ed aven lo
„ gli Uditori della Rota Romana una *volta du-*
„ *bitato della verità di questa conclusione*,
„ il Cardinal Caraffa Prefetto della Congreg.
„ del Concilio fece chiamare a se due di loro
„ cioè i Monsignori Serafino e Comitolo, ed
„ *avendo fatto loro vedere, che le risoluzio-*
„ *ni della S. Congreg. erano appoggiate al-*
„ *lo stile della Penitenzieria, ed alla di-*
„ *chiarazione di S. Pio V., di lì in avveni-*
„ *re il tribunale della S. Rota costantemen-*
„ *te ha aderito alla sentenza poc' anzi esposta*".
(Chi di noi due dovebb' essere chiamato dal
Card. Prefetto, io che difendo la detta senten-
za in riverenza appunto di così veneranda au-
torità, o il mio Avversario, che non solo *ne*

dubita, ma la combatte come dannata colla sua nuova, e finora ignota formola di condanna: *quidquid in contrarium dicat modernus Cordubensis?*) „ Così può vedersi nella deci-
„ sione 900. avanti Serafino, nella decis. 895.
„ al n 1. avanti Ludovisio, nella decis. 405.
„ al n. 19 e seg. part. 18 Recent. e nella Spa-
„ laten. *Nullitat. matrim.* ai 3 di Marzo 1653
„ avanti la buona memoria di Monsig. Alber-
„ gati: non avendo avuto il S. Concilio altra
„ mira nel volere che il matrimonio si contrag-
„ ga avanti il Parroco e due testimonj, che
„ di levare i matrimonj clandestini, dai quali
„ bene spesso derivava, che, dopo aver fatto
„ uno segretamente un matrimonio senza il Par-
„ roco, e due testimonj, ne faceva un altro o
„ nella stessa maniera, o pubblicamente avanti
„ il Parroco, e due testimonj: *qual grave di-*
„ *sordine, siccome non può succedere, quan-*
„ *do si è già contratto pubblicamente il ma-*
„ *trimonio avanti il Parroco, e due testi-*
„ *monj, ancorchè sia nullo per un impedi-*
„ *mento dirimente occulto; così essendo già*
„ *stato presente coi testimonj il Curato al*
„ *primo matrimonio riputato valido, perchè*
„ *l'impedimento era occulto, non è d uopo*
„ *nel rivalidare il matrimonio, o sia nel*
„ *rinnovare il consenso, il farlo nella stes-*
„ *sa maniera*, dovendo bastare, che la rinno-
„ vazione si faccia segretamente fra gli stessi
„ conjugi; come al proposito avverte il Pontas
„ nel suo Dizionario de' Casi di coscienza alla
„ parola *Matrimonio quarto* al cap. 4 e 5.

„ Trattasi, come ognuno può conoscere dal „ detto sinora, nel caso presente d'un matri- „ monio contratto avanti il Parroco e due te- „ stimonj, *essendovi però di mezzo un impe- „ dimento dirimente occulto* ". E citata la formola della Penitenzieria; citata l'*Istruzione pe' Confessori* stampata in Roma, finalmente conclude " avvertiamo, che ove il consenso „ si rinnovi dai supposti conjugi *in qualunque „ altra forma* (notinsi bene queste parole), „ non dovrà il Confessore pretendere, che „ ciò si faccia in presenza sua, nè di testimo- „ nj; sì perchè le lettere della S. Penitenzie- „ ria non prescrivono questa forma, e sì anco, „ *perchè si suppone, che il matrimonio sia „ stato celebrato con tutte le solennità essen- „ ziali in* facie Ecclesiae", riconoscendole di nuovo, come avea detto prima, soddisfattorie, e sufficienti all'osservanza del decreto del Tridentino, benchè nullo riconosca il matrimonio quanto all'interno, non già che, essendo cadute sopra d'un atto e matrimonio nullo, non sono da computarsi, come inettamente si dice, e debbansi rinnovare.

XIII. Può desiderarsi cosa più chiara, più precisa, più concludente? Non insegna Benedetto coll'ultima evidenza la stessa sentenza da me difesa, per cui l'avevo citato? E mi si torna a citare in contrario! per sostenere che i matrimonj nulli in origine *per mancanza di solo consenso interno occulto*, saran sempre tali, quando non sieno stati rinnovati colle stesse formalità dal Concilio prescritte. Nò, dice

il gran Pontefice: *In qualunque altra forma si rinnovi il consenso, non si dovrà pretendere, che ciò si faccia in presenza sua* (neppur del Confessore), *nè di testimonj, perchè* ec. Dicendo *in qualunque altra forma* allude alle varie forme suggerite dai Canonisti, e dai Moralisti in materia difficile in pratica; di che però il Foro esterno, di cui si tratta, nè prende cognizione, nè impacciasi in guisa veruna.

Grand'è il mio conforto, che un tal Pontefice non solo citi le autorità da me riferite, ma altre ne aggiunga, ed anche di Francesi, che citano, e spiegano il decreto del Concilio, ben lungi dal crederlo *non operativo per loro in tali materie*. Ma quel che dee recare a me maggior conforto è, che il Pontefice dottissimo Canonista fra le tante decisioni cita anche *le Magistrali del Lodovisi, l'Hispal.* (e quest'è la ragione per cui tutte le lunghe citazioni del medesimo ho dovuto produrre), obbiettatemi dall'Avvers. per concluder con enfasi: *la cosa non ammette più dubbio dopo tante decisioni*. Permetta pur egli, che dica io non potervi esser più dubbio per la mia sentenza, dopo le tante autorità, e decisioni, prodotte da Benedetto stesso, le ragioni in favore, le soluzioni alle difficoltà avversarie, quali appunto furon usate da me. Vegga ora il Rever. Avversario se possa dire: „ Non v'è dunque più „ dubbio... I Vescovi, ed altri Giudici in si„ mili materie... non fecero che seguire le de„ cisioni del S. Tridentino Concilio, spiegate „ per l'organo della S. Congreg. “ (p. 10.)

Ciò gli è apertamente negato da Benedetto stesso; che con estrema meraviglia di chi è anche leggermente istruito si mette di nuovo in campo come favorevole alla sentenza a me contraria. Si è veduto in oltre citarsi dagli Autori antichi, e moderni, Vescovi, e Teologi, dello stesso Concilio la sacra sua autorità, *l'uso della Penitenzieria*, e *la Pratica Comune*; e l'Avversario cita l'uso de' Vescovi, come se i pochi da se serviti formassero il corpo dei medesimi.

XIV. Che avvertimento o rimprovero è poi il suo in quello stesso luogo *di troppa confidenza nel mio ingegno di voler sentire al di sopra del conveniente in un argomento dipendente da dogma*? Da principio l aveva chiamata materia di disciplina, nella quale non fosse il decreto operativo in Francia; ora cita dogma. Se seguo Teologi antichi e moderni, decisioni di varj Tribunali Romani, Cardin. Prefetti, Papi stessi, sento anzi *secondo il conveniente*. E chi rispetta più il dogma della sacra inviolabilità del matrimonio (a presidio e difesa della quale il S. Conciiio fece il suo decreto contro de' matrimonj clandestini) chi replico, quegli che sostiene, doversi dopo il tempo stabilito dal Gius Canonico rigettare il reclamo di nullità del matrimonio, contratto con tutte le forme del Concilio, per sola mancanza d'interno occulto consenso; atteso che *mora tanti temporis probationem excludit*, et *coactio jam transivit in consensum*, o chi insegna doversi accettare il reclamo a tempo

indefinito, dopo i 12., talvolta più anni ancora, e con prole adulta, e dopo la più pacifica convivenza, alterata soltanto per qualche accidente, e le più volte, a dirla schietta, per nuovi genj? Non si finisce forse sovente senza rossore, e a grave scandalo universale con un nuovo matrimonio fra il così detto Cavalier servente, e la signora servita?

„ *E dico cose manifeste e conte.*

XV. Vedremo nel rispondere all' Autore *de' Dubbi*, che gravissimi Autori ministri de' Sacri Tribunali di Roma, citati con onore da Benedetto XIV. nella riferita Notificazione, insegnano secondo lo stile de'medesimi tribunali, che *dopo* 10 *anni un impedimento*, *anche publico*, *vien computato occulto*. E qui dopo più ancora di 10 anni *per impedimento occulto* s'iosegna, doversi ascoltare testimonj (dei quali prescrive il Gius Canonico *rejciendi sunt testes*) talvolta di Genitori che *mentiuntur in caput suum*, o di altre persone sedotte. Volesse Dio, che m'ingannassi; e non parlassi con piena cognizione di causa, che potrei ben dimostrare, se fosse permesso. In fatti che presumere, dopo tanta lunghezza di tempo, di testimonianze in tali materie? Non può esser più giusto il citato detto del Gius Canonico: *Mora tanti temporis probationem excludit*. E si crede di dover avvertir me, che si tratta di punto gravissimo dipendente da dogma! Pensino pure piuttosto seriamente quelli che con una falsa interpretazione, del Concilio di Tren-

to, contraddetta dalle più venerabili autorità, sempre costanti, eludendo le spere Leggi Canoniche favorevoli alla sacra inviolabilità del Sacramento del matrimonio, favoriscono l'introdotta abusiva massima circa i tagli del medesimo, con grave e scandalo e danno. Il rossore d'avere finora errato (così a me fu fu detto: *dunque abbiamo finora errato!*) ceda alla verità conosciuta con miglior esame: come con somma mia compiacenza so esser avvenuto in alcuni. Sarebbe questo il primo abuso, introdottosi in alcuni luoghi sotto aspetto d'importante verità, il quale con miglior esame sia stato corretto? Abbiamo pur veduto, che più d'una Congregazione di Roma, senza verun'altra ragione che miglior esame delle dottrine, *recessit a precedenti*.

Si crede di poter aggiungere, che il mio zelo è fuor di proposito; che non è questo il tempo di scrivere di tali materie. E perchè mai? Sempre fu creduto, che appunto quando maggior è il male, maggior è il bisogno, allora sia necessario anzi, non che permesso e lodevole, l'alzar la voce. Se in tali cose, al dire d'un gravissimo Scrittore (Berg.) ogni cristiano è lodato, quanto più un Ecclesiastico?

XIV. Nel resto mi dichiaro obbligato al Rever. Sig. Arcipr. Fiscale d'avermi colla sul risposta data occasione di confermare vieppiù, e illustrare la mia sentenza difesa nella prima dissertazione, anche dalle stesse sue obbiezioni, in cui s'ingannava, e insieme di dimostrare,

che non è già *un erroré d' un qualche altro Teologo, come del Sanche, che lo stabilì, e lo diffuse*; ma una verità stabilita e diffusa da Teologi e Vescovi dello stesso Concilio, continuata poi fino a dì nostri coi maggiori appoggi, come poc'anzi s'è osservato; sicchè, „ essendosi una volta dubitato della medesima „ da qualche Giudice della Rota, *il Cardinal „ Caraffa* Prefetto della Congregazione ne „ fece chiamare a se due di loro, ed avendo „ fatto vedere, che le risoluzioni eran appog- „ giate allo stile della Penitenzieria, ed alla „ dichiarazione di S. Pio V., e di lì in avve- „ nire il tribunale della S. Rota costantemen- „ te ha aderito alla sentenza poc'anzi esposta". (parole già citate di Benedetto XIV., che il ripetersi le stesse cose dagli Avversarj senza badare alle prove prodotte contro di loro mi obbliga di riprodurre di nuovo): ciò che è l'ultima evidenza; e insieme fa conoscere, che nulla monterebbe, quand' anche si trovasse qualche decisione contraria; la quale però con tanti vanti non è stata ancora prodotta. Ora perciò più di prima mi glorio di poter concludere la mia opera coll'autorità del gran Pontefice Benedetto dottissimo Canonista, e quanto altri mai praticissimo de' Tribunali Ecclesiastici di Roma per le cariche che in essi gloriosamente sostenne; come la prima l'avevo, se non ideata, continuata, spinto dall'autorità dell'Em. Card. Patriarca Flangini, i cui talenti eran noti, pe' quali distinto erasi anche nei

tribunali di Roma. Se cito un morto, vivono nella Curia Patriarcale de' testimonj. E se l'avara morte non ce l'avesse rapito, con dolor de' buoni, e danno universale, troppo immaturatamente al bisogno, avria portato in fronte il suo nome.

BREVE RISPOSTA

Ad alcuni Dubbj proposti da un Anonimo della stessa Diocesi di Treviso.

BEnchè una miglior attenzione alla prima mia dissertazione, e molto più la lettura della presente bastar dovesse allo scioglimento de' leggieri Dubbj proposti; contuttociò indotto son a rispondere direttamente, perchè non venisse riputato il mio silenzio impotenza di farlo, spècialmente atteso il trasonico vanto fatto in fine de' medesimi: *che certamente non sarà cosa agevole il risolverli*. Anzi agevolissimo. Veggiamolo, brevemente però per non gettar tempo.

Dubbio Primo.

„ Può egli confondersi qualunque impedi-
„ mento dirimente occulto, sotto il qual nome
„ suole intendersi un impedimento ignorato al
„ momento di contrarre il Matrimonio, coll'
„ impedimento nato da mancanza di consenso
„ in una delle parti?

R. Gli

R. Gli Autori comunemente parlano in generale senza distinzione. Quei, che specifican l'impedimento occulto *ex nullitate consensus* dicono *idem dicendum ac de caeteris*. Veggasi il Sanchez l. c. cogli Autori che adduce. Il Gallemart anzi nel luogo stesso, che nell'ultimo Dubbio mi obbietta (quanto incautamente il vedremo) comincia dall'impedimento *ex defectu consensus*. Non ha dunque l'Autore presenti neppur le cose che obbietta da un luogo all'altro in pochissime pagine? (a)

Quanto a me, di questo solo ho dichiarato nella mia dissertazione di voler parlare perchè d'ordinario il reclamo è per questo capo; perchè per questo è facile il mentire, e si mente, non dipendendo da fatti verificabili, come gli altri, anche contra volontà delle parti; perchè il Gius Canonico antico non restrinse il tempo del reclamo che a questo solo. Sapeva Clem. III. di cui abbiamo la prima espressa legge (che però è da presumersi fondata nella pratica); sapeva la Chiesa, che il matrimonio consiste nel consenso, e che perciò dev'essere liberissimo; e con tuttociò di questo solo restrinse il tempo del reclamo ad un anno e mezzo; e lo fece, benchè sapesse,

(a) Riflettasi inoltre, che dimenticandosi d'aver in questo dubbio rettamente chiamato impedimento occulto *un impedimento ignorato al momento di contrarre il matrimonio*, in seguito si contraddice, e pubblico dice l'impedimento non perchè noto al contrar il matrimonio, ma pel ricorso al Foro, contr'ogni dottrina.

che vi sarebbero delle persone, che anche dopo il prescritto tempo, dal canto loro avrebber tentato, o di rompere un laccio mal gradito, o di continuare in una gradita nuova illegittima congiunzione; e con tuttociò decise: *Cogenda est uxor... Mandamus, ut propter hoc non ommittas compellere, etc.* E ora Teologi dicono; E *se ricusano*? Dovrebbe dunque la legge piegarsi alla volontà, non questa alla legge?

Dubbio Secondo.

„ Se si potesse, potrebbe mai coll' acconsentire, che fà chi non prestò il consenso, aversi per rivalidato il Matrimonio senza render consapevole la parte ingannata, e vivente fino a quel punto in buona fede, onde abbia anco questa a rinnovare il consenso d' accordo coll' altra parte?

R. Qui mal si confonde il foro interno coll' *sterno*; di cui solo è chiaro, che tratta tutta mia dissertazione; oltre l'essermi anch' esresso chiaramente a p. 66. *ch' io tratto solnto di ciò, che il foro esterno, e il prodere delle Curie risguarda*; le quali il dubproposto lo lascian decidere ai Moralisti per ruzione de' Confessori, ed Esecutori de' Brevi dispense. Chi non sa scrivere con precisioc confonde questioni diverse, e disparate, ıal atto anche a propor dubbj, non che a dere; e pure rammenta ad altri i principj lorale.

Dubbio Terzo.

„ E se la causa fosse dedotta al foro ester-
„ no, e riconosciuta la mancanza di consenso
„ in una delle due parti, e per conseguenza la
„ nullità del Matrimonio, ancorchè concorres-
„ sero le due parti a prestar il consenso per
„ riunirsi in vero, e valido Matrimonio, po-
„ trebbesi questo contrarre, ommettendo le for-
„ me prescritte dal Santo Concilio di Trento,
„ e non celebrandolo coram *Parocho, et te-*
„ *stibus*?

„ Qui aliter quam praesente Parocho, seu
„ alio sacerdote de ipsius Parochi, seu Ordina-
„ narii licentia, et duobus vel tribus testibus
„ Matrimonium contrahere attentabunt, eos San-
„ cta Synodus ad sic contrahendum omnino in-
„ habiles reddit, et hujusmodi contractus irri-
„ tos, et nullos esse decernit, prout eos prae-
„ senti Decreto irritos facit, et annullat. *Concil. Trid. Sess. 24. cap. I. Decr. de Ref. Matr.*

R. L' Autore mostra di non aver letta da se la dissertazione. Tutta appunto consiste in dimostrare, che il Concilio in quel decreto non parla del caso nostro. Così scrivendo credo di fargli onore; altrimenti dovrei dire.

„ *Forse che ognun che legge, non s' intende.*

In questa seconda dissertazione vedrà più estesamente dimostrato, che *Concilii decretum casum hunc non comprehendit*; *Concilii decretum ad hunc casum non se extendit*; *Ecclesia matrimonia haec numquam*

clan-

clandestina habuit ; con Autori gravissimi, cominciando da quei che intervennero al Concilio con Papi, con Cardinali, Prefetti, ec.

Dubbio Quarto.

„ E se ciò non può essere dopo che il „ Santo Concilio di Trento dichiarò invalidi, „ e nulli i Matrimonj clandestini, come potrà „ più dirsi che un Matrimonio nullo per man- „ canza di consenso, e dedotto come tale al „ foro esterno, che è lo stesso che dire fatto „ pubblico l'impedimento, che era occulto pri- „ ma, possa sanarsi *per la convivenza diu- „ turna* (sono parole dell'Autore della Dis- „ sertazione Canonica) *per la congiunzione „ stessa affectu maritali da cui anche con „ tale affetto ne sia seguita la prole*? E „ come un consenso posteriore (non prestato in „ faccia alla Chiesa) *potrà supplire alla pri- „ ma mancanza, e render valido il Matri- „ monio ex ratihabitione?*

Leggasi quanto segue: „ Magno studio di- „ sceptatum olim fuit; utrum novus hic con- „ sensus, qui Matrimonium reipsa constituit, „ coram Parocho ac duobus testibus peragen- „ dus videretur. Nam Tridentina Synodus, „ Parochum, ac duos testes praesentes necessa- „ rio requirit, dum Matrimonium celebratur. „ Attamen nulla difficultas amplius superest, „ si discrimen inter occulta, et pubblica im- „ pedimenta habeatur. Si Matrimonium publi- „ ce initum est *coram Parocho, et duobus te-*

„ *stibus*, et impedimentum quoq. publice in-
„ notuerit, idem Matrimonium rite confirmari
„ nequit, nisi consensus iterum *coram Parocho*
„ *et duobus testibus* praebeatur. Contra vero
„ est, si Matrimonium celebratum fuit *coram*
„ *Parocho et duobus testibus, et impedimen-*
„ *tum dirimens occultum servatur*. Tunc no-
„ vus consensus certe praestandus est, sed clam
„ inter contrahentes; *nec amplius Parochus;*
„ *duoque testes requiruntur. Nam semel*
„ *mandato Tridentini Concilii jam parue-*
„ *runt conjuges, cum primo Matrimonium, li-*
„ *cet interposito occulto impedimento, confe-*
„ *cerunt*. Bened. XIV. Inst. Eccles. LXXXVII.
n. 62.

„ Ognuno comprende che nel caso nostro
„ si parla d'impedimento già reso pubblico.

R. Quanto al punto della decisa nullità de' matrimoni clandestini, s'è già ora dimostrato, che *il decreto ai matrimonj, di cui parliamo non s'estende*. Quanto alla conclusione, dopo il passo di Benedet: *Ognun comprende, che nel caso nostro si parla d'impedimento già reso pubblico*: ella è falsissima, se dir vuole, perchè la parte è ricorsa al Foro; come avea detto anche prima. Rileggasi pure il lungo passo da me fedelmente tratto dall'originale, ch'è l'Italiano. Non parla Benedetto d'*impedimento reso pubblico pel ricorso* (clausola appiccata arbitrariamente dall'Autore); ma *pubblico al tempo del contrarre il matrimonio*,
„ Se il matrimonio (eccone le parole) è stato
„ contratto pubblicamente coram Parocho, et

„ testibus, *essendo pubblico l' impedimento*,
„ non può rivalidarsi etc., se il matrimonio è
„ stato *contratto coram Parocho et duobus*
„ *testibus* con un *impedimento* dirimente, *ma*
„ *occulto*, per rivalidar il matrimonio v' è bi-
„ sogno d'un nuovo consenso.... *ma senza*
„ *la necessità di doverlo dare di nuovo alla*
„ *presenza del Parroco etc.* c. 11. n. 62. "

Può esser più chiaro ed evidente, che Benedetto parla d'impedimento *pubblico*, *od occulto* nel contrarre il matrimonio? A norma delle citate Decisioni, che nell'esame del ricorso cercano, se l'impedimento *fosse prima pubblico*, *od occulto*. A che proposito inoltre sarebbe questa distinzione, se basta che sia fatto reclamo al Foro esterno? Allora avrebbe detto: quando sia dedotto l' affare al Foro contenzioso; ch'è la frase consueta in altri casi. Nel Foro non si darebbe mai il caso d'impedimento occulto; e ridicol sarebbe il distinguere fra pubblico, e occulto; come pure è prescritto.

Il fin quì detto basterebbe a piena soluzione del dubbio; benchè l'obbiettante siasi ajutato anche con prove; del pari però argomentando male, che male obbiettando, con porre nell' ultima conclusione, contr ogni Logica quello che non fu mai veduto negli antecedenti.

Pure mi contenterò d'essere in questo più lungo per maggior conferma della verità, e perchè non sarà se non cosa grata a più d'uno il veder riportate alcune dottrine dei più gravi Ministri Romani, da Bened. riportate nella citata Notificazione; che sempre più recherà ma-

raviglia, come mi sia stata obbiettata. Al n. 44. dice, che il celebre Monsign. Fagnano, il quale *tratta dottamente al solito il punto dell' occulto*, tale lo chiama, benchè sia noto a quattro, o a cinque: " Dicitur impedimentum *occultum*, licet aliquibus sit notum, puta quatuor, vel quinque, et hanc opinionem servat S. Poenitentiaria ". Nel seguente n. 45. osserva che quattro Autori, tutti Ministri del Tribunale, o Penitenzieri stendono più oltre il n. cioè fino a cinque, o sei in un castello, sette od otto in una città. Nel n. 47. con uno de' detti Autori Paolo Leone Procurator del Tribunale avverte di più, che un impedimento, nella stessa sua origine pubblico, può divenire col tratto di tempo, *passati 10 anni*, *occulto*. „ Notandum 4. et ultimo non implicare quod aliquid a sua „ origine, et principio fuerit *publicum*, tractu „ temporis *fiat occultum*. Tempus enim omnia „ devorat; et quae non delet ab hominum memoriam diuturnitas temporis? Hoc autem genus „ occultorum etiam plures meo tempore *Signatura S. Poenitentiariae admisit*; sed non eodem modo in omnibus casibus, *in dispensationibus matrimonialibus per decennium*. "

E un impedimento *occulto* sempre, dopo la più quieta convivenza di anni ed anni, talvolta con prole considerata da tutti come frutto di legittimo matrimonio, si dirà *pubblico* al solo ricorso fatto al Foro? Nelle tante autorità d' ogni genere già citate veggo bene dirsi *pubblico* l' impedimento, perchè costava essere stata usata violenza nella stessa Chiesa; perchè

nota era al Parroco, e ai testimonj (Ved. in particolare quel che s'è detto intorno alla *Panormitana*, e all'*Hispal.* n. 6. e 10); ma non trovo mai detto, che l'impedimento sia *pubblico* solo per esser fatto ricorso al Foro. Vedi ciò, che ho detto nella prima dissertazione a pag. 18. *Pubblico* in somma dicesi per la notorietà della cosa, non per ricorso al Foro, che anzi esaminar dee se l'impedimento fosse pubblico o nò; come si è veduto con Bened., e colle Decisioni. Ve n'è pur una, che dica *l'impedimento è pubblico, perchè ci è fatto ricorso?*

Dubbio Quinto.

„ E conosciuto che sia nullo un Matrimo-
„ nio per mancanza del requisito consenso dal
„ foro esterno competente, se le parti non vo-
„ lessero prestarlo di nuovo sinceramente per
„ riunirsi in vero, e valido Matrimonio, vi
„ ha legge, che ve le costringa, o vi può
„ essere Giudice, che ve le obblighi? "

R. Che dubbio è mai cotesto? Si confonde anche quì quello che dee distinguersi; e si suppone poi quel ch'è in questione. Se il Foro pronunciò rettamente, e dentro il termine prescritto, son libere le parti di fare quel, che lor piace quanto al Foro esterno, il quale d'altro non s impaccia.

Del dovere, o della convenienza di riunirsi il decidere, e l'ingerirsene, come ho già sopra detto, è del Foro interno, ossia del Parrocco, Confessore, Direttore, ec.

Se poi si parli d'un tempo dopo il permes-

so, e prescritto dal Gius Canonico, sì certo, v'è legge *che costrigne le parti a riunirsi*; e può, *anzi deve esser Giudice*, *che ve le obblighi*. *Ad maritum est cogenda* (uxor) *redire*. *Mandamus*, *ut propter hoc* (per esser passati i conjugi ad altre nozze incestuose; quanto più quando non son ancora passati, ma vorrebber passare ad altre nozze?) „ non ommittas, „ quominus utrumque *Compellas* ad alterum ma„ ritali affectione tractandum". Clemen. III. ec.

Scrivere come se tal legge certissima fosse abrogata, è supporre quel ch'è in questione almeno; e quel che s'è dimostrato anzi falso con tante ragioni. E l'Autore seccamente su di ciò propone un dubbio; come se la materia non fosse stata trattata! Povera Teologia, anzi Logica!

Dubbio Sesto.

„ La Sacra Congregazione de' Cardinali „ Interpreti del Concilio istituita da Pio IV. „ (*mot. propr. alias nonnullas*. T. 2. Bull. „ Rom. Const. 81.) per l'esecuzione, ed os„ servanza del Sacro Concilio di Trento, e ri„ vestita poi da Sisto V. (Constit. Immen„ sa ec. T. 2. Bull. Constit. 74.) di più am„ ple facoltà d' interpretare i Decreti dello „ stesso Ecumenico Concilio riguardanti la ri„ forma de' costumi, la disciplina, ec. qualora „ emergessero dubbj, o difficoltà; ma colla „ condizione di consultare prima il Sommo „ Pontefice, *Nobis tamen consultis*; potrà

„ non avere maggior peso di quello che ab-
„ biano le opinioni di persone illuminate, di
„ Teologi, e Canonisti dotti, nelle dichiara-
„ zioni particolarmente fatte *Consulto Sanctis-*
„ *simo*, ed esistenti in forma autentica?

Su questo proposito può legersi il §. 6. della Notificazione 107. dell' immortale Benedetto XIV. il quale si esprime così: „ Si quis „ a nobis expostulet cur Sacrae Congregatio-
„ nis Decreta Scriptorum opinionibus anteferamus, causa praesto est. Primo Scriptores de
„ quaestionibus verba faciunt, illas autem Sa-
„ cra Congregatio dissolvit. Secundo cum in-
„ terpretanda Tridentina Synodus plerumque
„ sit, Summi Pontifices Sacram Congregatio-
„ nem ejusdem Synodi solam interpretem sta-
„ tuerunt. Tertio impudentissimus esset, qui
„ contenderet majoris ponderis habendum esse
„ privatum hominem, qui suae tantum mentis
„ lumine ducitur, quam sententiae praeclarissimi
„ coetus, quem Cardinales, Ecclesiasticae Disci-
„ plinae, et Sacrorum Canonum peritissimi con-
„ stituunt. Quarto, quia privati Scriptores nullam
„ indicere possunt legem, quae sane auctoritas a
„ Summis Pontificibus eidem Congregationi tri-
„ buitur, ut Ecclesiae disciplinam per univer-
„ sum orbem amplificet. Id constat ex 74.
„ Const. Sisti V..... Quinto, si controversia
„ forte excitatur ob ea, quae sanciuntur, non
„ quidem ad privatos Scriptores, sed ad ipsam
„ Congregationem provocatio interponitur. "

R. Non v'è dubbio. Maggior peso hanno certamente le decisioni delle S. Congregazioni,

che le persone illuminate, Teologi, Canonisti dotti. Ma ho citato io forse tali persone in contraddizione, o piuttosto coll'appoggio delle Decisioni che riferiscono, di Prefetti Cardinali che citano, di Papi stessi, che così scrissero, e dichiararono? S. P.o V. primo Pontefice dopo il Concilio, gran promotore dell'esecuzion del medesimo; Benedetto XIV. che anche le chiamate narra fatte dai Prefetti delle Congregazioni a qualche Giudice che dubitò, con fargli vedere le decisioni in questo senso. Che dubbio dunque è cotesto?

Dubbio Settimo.

„ E se tali dichiarazioni per autorità dal-
„ la Santa Sede Apostolica impartita, piuttosto
„ debbon aversi per dichiarazioni Apostoliche,
„ e però non solo dottrinali, ma autoritative,
„ e aventi forza di obbligare, non sarà deciso
„ essere dal Sacro Concilio di Trento derogare
„ al Gius Canonico anteriore colla dichiarazio-
„ ne, che segue: „ Non tenentur iterum co-
„ ram Parocho, et testibus contrahere, qui jam
„ semel coram iisdem contraxere, invalide ta-
„ men ex defectu consensus, vel ob occultum
„ impedimentum dirimens, sed sat erit, quod
„ rursus secrete vere consentiant, impetrata
„ prius dispensatione impedimenti in conscien-
„ tia tantum. Quod si in utroque foro dispen-
„ sationem obtinuerint, debent rursus pubblice
„ contrahere coram Parocho, ac testibus juxta
„ formam Concilii; indigent autem in utroque

„ foro dispensatione, si impedimentum, quod „ secretum erat, innotuisset. " *Conc. Trid. cum Decl. Card. ejusdem Interpret. ex ultima recogn. Jo. Gallemart Ed. Ven.* 1780. pag. 291.

„ Ubaldo Giraldi delle Scuole Pie dotto „ Canonista pel numero, e qualità delle opere „ date in luce riputatissimo, nella profonda, „ ed utilissima opera intitolata: *Expositio Juris Pontificii juxta recentiorem Ecclesiae disciplinam.* Romae. 1769. dopo riportato il „ Capo XXI. *Ad id* della Decretale di Cle„ mente III. riferito per intiero anco colla „ glossa dall' Autore della Dissertazione, scri„ ve così: *In hac Decretali statuitur, Matrimonium per vim contractum, cohabitatione convalescere, et sic per plusquam praesumptam carnalem copulam subsecutam. Verum huic sanctioni derogatum est a Concilio Tridentino illud nullum declarante, si ulterius non contractum fuerit coram Parocho, et testibus, ut Cap. I. Sess. XXIV. de Reform. Matr. cujus textum leges infra ad Tit. III. de Cland Desponsat. Sect. DCLXXIII.* "

Cui irritanti Conciliari legi accessit etiam in hac subjecta materia clarissima declaratio Congregationis Concilii in Panormitana nullitatis Matrimonii, sub die 30 Septembris 1719 relata in Thesauro resolutionum ejusdem Congregationis apud Liverzani Tom. I. pag. 241 per haec verba „ Sa„ cra Congregatio Cardinalium Concilii Trid.

„ interpretum sepius respondit, hodie post Tri-
„ dentinum Concilium Matrimonium metu con-
„ tractum, et purgato metu, per cohabitatio-
„ nem cum carnali copula, aliosque actus non
„ convalidari, nisi iterum contrahatur, adhibi-
„ ta rursus ejusdem Concilii forma. Et con-
„ cordat alia resolutio, in Constantinopolitana
„ 16 Decembris 1634. Lib. XV. Decretorum
„ fol. 140. a tergo.

„ *Ceterum, si Matrimonium contractum*
„ *fuerit cum impedimento occulto, et adhi-*
„ *bita fuerit solemnitas a Tridentino prae-*
„ *scripta, hoc sublato, non est necesse reno-*
„ *vare consensum coram Parocho, et testi-*
„ *bus, sed clam inter contrahentes ex De-*
„ *claratione. S. Pii V. Decretis S Paeni-*
„ *tentiariae, Congregationis Concilii, et*
„ *Sacrae Rotae, sententia, relatis a Bene-*
„ *dicto XIV. in Institutione Ecclesiastica*
„ *LXXXVII. SS. Magno studio, et haec*
„ *ita.* "

„ L' Autore della Dissertazione Canonica ri-
„ ferisce una parte sola di quanto abbiamo quì
„ trascritto di questo Aut.; e quella particolar-
„ mente che sarebbe a proposito, se si trattasse
„ di un impedimento occulto, cosa nota a chi-
„ unque non sia digiuno di un poco di Moral
„ Teologia. Nè contento di citare con poca
„ buona fede quanto lasciò scritto l' Autore ar-
„ disce di tacciarlo d' inesattezza in ciò, che
„ riferisce intorno alla *Panormitana*, dicen-
„ do, che ei fa parlare la Congregazione, do-
„ ve parla il solo Estensore della *Panormita-*

„ *na*, ed asserendo sulle sue osservazioni che
„ niente abbia deciso la Congregazione me-
„ desima.

„ Muove le risa, a dir vero, che l' Au-
„ tore della Dissertazione asserisca nel breve
„ opuscolo, non avere deciso sopra tal causa
„ la Sacra Congregazione per le osservazioni
„ da esso fatte (non si sa nè dove, nè come,
„ perchè s' egli si fosse avvisato di scorrere un
„ po meglio il Tomo primo da lui citato delle
„ Risoluzioni della Sacra Congregazione, e non
„ si fosse arrestato alla sola pagina 241 nota-
„ ta dal Giraldi, trovato avrebbe alla pagi-
„ na 313 del Tomo stesso, che fu la causa
„ decisa, e giudicato nullo il controverso Ma-
„ trimonio sotto il giorno 8 Giugno 1720.) e
„ leggere in un' opera cotanto stimata da tutti
„ i Canonisti, e stampata in Roma medema da
„ un Autor versatissimo ne' Canoni essere *chia-*
„ *rissima la dichiarazione* della Sacra Con-
„ gregazione del Concilio sopra tale materia.
„ E poi perchè ommettere di portar l' occhio
„ suo osservatore sì industre anco nella *Co-*
„ *stantinopolitana* dell' anno 1634 la quale sen-
„ do vera tanto più ci dimostra, come nella
„ Chiesa fu sempre tenuto che dal Concilio di
„ Trento siasi sul controverso punto derogato
„ al Gius Canonico anteriore.

„ Se egli di buona fede avesse trascritto
„ il Commento intero, e non si fosse fidato
„ delle proprie osservazioni, ed avesse cono-
„ sciuto un po' meglio il pregio della citata o-
„ pera insigne di un infaticabile Autore, e co-

„ sì benemerito conoscitore de' Sacri Canoni,
„ non avrebbe certamente avanzato un tale
„ giudizio.

„ Dopo tutte le quali cose, qualora non
„ si risolvano i proposti dubbj, che certamen-
„ te non sarà cosa agevole ad ottenersi; do-
„ vrà concludersi aver il Sacro Concilio di
„ Trento derogato al Gius Canonico anteriore,
„ cioè alla Decretale di Clemente III. e che
„ nè la *coabitazione* ne la *convivenza diutur-*
„ *na*, nè la *congiunzione affectu maritali*
„ siano più motivi bastevoli a render valido
„ un Matrimonio nullo per mancanza di con-
„ senso (materia chiamata illegittima, e l ina-
„ bile da P. Clemente VIII come il gran
„ Benedetto XIV. ci fa sapere nella Notifica-
„ zione 87 al n. 69.) dedotto che sia l'impe-
„ dimento al Foro contenzioso, ma che per
„ conseguire questo conviene celebrare di nuo-
„ vo il Matrimonio, qualor vi acconsentano le
„ parti, in faccia alla Chiesa nelle forme pre-
„ scritte dal medesimo Sacro Concilio".

R. Questa tantafera, anzi che regolato dubbio, mi obbliga ad estendermi in alquante parole di più. Ne userò per altro meno che potrò, e decenti; benchè non sempre tali usate meco. Ringrazio l'Autore d' avermi dato nel Gallemart (che l'edizion sua del Concilio colle dichiarazioni de' Cardinali stampò in Roma) un nuovo argomento per me, e contro lui. E quest' Autore sarà il terzo de' Recenti, o non vecchi stampati in Roma con lode, noto già a me anche prima (ma a che citar tutti

an-

anche comuni?); e su di cui ora debbo trattenermi, perchè citatomi, a suo svantaggio però, dall Avversario. Come mai non l avvertì da se? Non dic' egli Gallemart chiarissimamente nel primo stesso periodo, che se il matrimonio contratto *coram Parocho et testibus è invalido ex defectu consensus*, vel ob occultum impedimentum tirimens, sat erit quod rursus *Secrete* (N. B.) vere consentiant! Quel che soggiunge nel secondo chi gliel contende? Ma nulla ha che fare colla nostra questione. Parla d' impedimento che ha bisogno di dispensa; quale non è la mancanza di consenso, che dipende dalla sola volontà delle persone. Parla inoltre d' impedimento che divenne *talmente pubblico*, che vi occor dispense *in utroque foro*. Qual pubblicità maggior di questa? E in tal caso, che nulla ha che far col nostro, chi dubita alla rivalidazione del matrimonio esser necessaria la presenza del Parroco, e de' testimonj? La ragion è chiara; finora alla Chiesa non costava di vero matrimonio; ma anzi il contrario. E mi si obbietta il Gallemart! (a) Quanto ad Ubaldo Giraldi (di cui superfluamente vanta il merito a chi da gran tempo s' è fatta notizia sufficiente d' Autori, e

(a) Riflettasi di nuovo, che anch' esso la publicità dell' impedimento la desume dalla natura della cosa, non dal ricorso; come goffamente fa l' Avversario; dovendosi anzi a ricorso fatto esaminare se l' impedimento per cui si ricorre, sia stato al contrar del matrimonio publico, ovver occulto. Veggasi il già detto diffusamente; e l' Autore stesso nel Dubbio primo.

di Opere) ho già sopra risposto nella presente dissertazione (Vedi N. X. e XI.) in maniera che resto difeso dalla taccia di *poco buona fede* poco civilmente lanciata, avendo dimostrato colla stessa Congregazione 8. Jun. 1720 che fu la terza in cu si decise la *Panormitana*, esser cosa di fatto, che nella prima de' 30. Sept. 1719. *Nulla fuit capta Resolutio*. Le parole dunque dal Giraldi citate a quel luogo erano dell'estensor della causa, che adduceva il prò e il contra; nè io doveva riportarle. Qui non c'è replica. Ha perciò tutto il mal garbo scrivendo, che *muovo lè risa* per avere asserito, che la S. Congregazione null' aveva deciso *per le osservazioni da me fatte, non si sà nè dove, nè come*. Non si sa? Nel tom. e luogo a me obbiettato, non *da me citato*, come male scrive; nè là v'è decisione veruna; come più volte s'è detto. Perchè allora poi *non abbia portato il mio occhio osservatore industre* (tale l'ha provato più d' uno in varie materie, mostrando essersi citati Autori falsamente) perchè, dico, non abbia allora portato l'occhio su d' altri luoghi, l'ho già detto; ed ora che alle citazioni incautamente fattemi l'ho con prontezza portato, fu a mio tutto vantaggio; come ne' citati num. ho dimostrato. Vegga chi di noi due muova le risa.

E' superfluo l' avviso d' esaminare la *Costantinopolitana* che osservò egli citata, ma non lesse. La lesse però Benedetto XIV. e la esaminò citandola 2. Dicem. 1654. e 16. Dic. dello stesso an.) coll' *Hispal. Toleta. Panorm.*

ed altre molte, come nel lungo passo riferito si vede; e con tutto ciò decise nel modo che s' è riferito.

„ Dopo tutte le quali cose (rivolgeremo „ le parole dell' Avversario) essendo risolti i „ proposti dubbj, che certamente fu cosa age- „ vole ad ottenersi, dovrà concludersi, non „ avere il S. Concilio derogato al Gius antico „ anteriore, cioè alla Decretale di Clem. III. „ perchè (convien pur ripeterlo) non rivoca- ta espressamente, non con termini equivalenti; non per opposizione del Decreto del Concilio a quella legge, osservandosi in tanti paesi e il Decreto del Concilio, e la Decretale Pontificia di Clemento nel Gius; perchè detto decreto *ad hunc casum non se extendit; perchè casum hunc non comprehendit*; *perchè Ecclesia matrimonia haec numquam clandestina habuit*; come sentono i più gravi Teologi, cominciando dagl' intervenuti al Concilio stesso, Vescovi dello stesso, Cardinali Prefetti delle Congregazioni, Pontefici S. Pio V. Bened. XIV. con tutto le decisioni da questo citate, e quelle stesse, che mi furono obbiettate.

Essendo la materia omai esaminata a grado che nulla può restare, specialmente dopo vedute le opposizioni di più d' un impegnato Avversario finirò avvertendo, che, se per sorte si volsse replicare, quanto a me, persuaso, che per aver ragione presso i dotti non è necessario d' esser l' ultimo a scrivere; lascierò questa gloria a chi ad essa aspirasse.

L'onore fatto alla mia prima operetta su questa materia dall'Illustre Prelato Mons. de la Luzerne, già Vescovo di Langres, colla gentilissima del pari che dottissima approvazione della medesima, richiedeva a tutto dovere, che gli presentassi anche la conferma. Essendosi di questa pur anco degnato non sol di approvarla, ma inoltre di far un dottissimo estratto di tutto quello, che in questa interessantissima questione fu detto da me, e da' miei avversarj nella Diocesi di Treviso, col mettere a confronto in colonne corrispondenti le risposte inconcludenti, o del tutto ommesse; e così pure le pretese prove degli avversarj colle chiare decisive risposte da me ora date; mancato avrei di rispetto ad un tanto Prelato, se non avessi prodotto al pubblico un tal suo lavoro. Tutto l'appoggiò egli non già ai principj della Chiesa Gallicana (come già della prima falsamente *ad odium* fu detto); ma alla dottrina del Concilio di Trento, alle decisioni Romane, all'autorità di Benedetto etc.

Questo al certo dimostra più ancor chiaramente, esser falso quanto scrisse il Reverendiss. avversario, che il Prelato tratta il punto controverso secondo i principj del Gius Gallicano, male pur soggiungendo con proposizione generale; che *le disposizioni del Sacro Concilio non sono per la Francia operative in punto di disciplina*: cosa che in qualche guisa pregiudica all'autorità del Concilio. Sia ciò vero

in qualche punto. Ma chi può negare, vedersi citato di continuo il Concilio anche da' Teologi Francesi, non solo ne' Dogmi, ma nell' altre disposizioni ancora? In questa stessa materia abbiam sopra veduto come del Concilio, e delle decisioni Romane scrivano autori Francesi citati anche da Benedetto. E riguardo al nostro illustre Prelato, oltre il già avvertito, basta dare un' occhiata ad una delle sue dottissime opere intitolata *Instructions sur le Rituel de Langres, par M. Caesar-Guillaume de la Luzerne, Eqeque Duc de Langres*. In quest' opera d'un grosso quarto, nella quale tutta tratta amplamente la materia Sacramentale, e cose relative, ad ogni capo premette, come base delle sue dottrine non solo i Canoni, ma i Capi ancora disciplinari del Sacro Concilio.

Ecco la lettera con cui il Prelato mi diresse il suo Estratto.

Venise le 20 Janvier 1807.

MON REVEREND PERE

J' ai lu avec grand attention les reponses, qui ont ètè opposèes à votre dissertation, et la replique que vous y avez faite. D'après cette lecture j'ai fait un extrait, ou rèsumè des raisons alleguèes pour et contre, que je prends la libertè de vous envoyer. Je l'ai redigè à deux colonnes, mettant à cotè des divers raisonnements les reponses qui ont ètè donnèes. Je crois cette forme la plus franche pour rendre compte aux autres d'une discussion. Les raisons contraires, etant rapprochées, se comparent des raisons contenues dans les ècrits opposès. Je ne suis pas sur d'avoir rapportè tout ce qui peut se dire sur l'importante question, qui vous a occupè. Mais je suis fondè à croire, qu'une question approfondie par vous, et par les sçavants ècrivains, qui vous ont combattu, est èpuisèe; et qu'il ne reste rien à ajouter. Vous ne trouverez pas dans ce que je vous envoye les authoritès, que l'on cite, rapportèes. Comme elles sont en en-

tier, ou dans vos dissertations, ou dans les écrits de vos adversaires, j'ai cru que ce seroit une inutile repetition.

J'ai l'honneur d'etre avec un attachement, et une estime bien sinceres

Mon Rev. Pere

V. tres-humble et tres obeis. Serv.

✠ C. G. ancien Eveq. de Langres

RESUMÉ

Deux points sont convenus de part et d'autre.

I. La Decretale de Clement III. a decidè qu' un mariage fait sans consentement interieur ne peut pas etre declarè nul, si les parties ont habitè ensemble pendant un an et demi; et que les temoins ne doivent pas etre entendus dans cette matiere. Cette decretale a fait la loi de l'Eglise pendant près de quatre siecles, et jusqu'au Concile de Tente.

II. Si la violence a eclatè publiquement lors de la celebration du mariage, et si le propre pretre, et les temoins en ont eu connoissance, l'empechement qui en resolute est non plus occulte, mais public. Dans ce cas le mariage doit etre rehabilitè publiquement, dans la forme prescrite par le Concile de Trente, devant le curè, et deux ou trois temoins.

L'etat de la question consiste a scavoir: si le Concile de Trente, par son decret sur les mariages clandestins, a abrogè la Decretale de Clement III. S'il a ordonnè que les mariages celebrès dans la forme qu'il prescrit, mais avec un empechement secret de contrainte, seroient celebrès de nouveau dans la meme forme publique, devant le curè et les temoins.

Tel a ètè le premier etat de la question; neamoins on peut aussi le poser d'une maniere

plus generale, et l'etendre à tous les empechements ocultes. Lors qu'un mariage a ètè contractè avec les formalitès prescrites par le S. Concile, mais avec un empechement diramant secret, est il necessaire pour le rehabiliter, de le celebrer de nouveau dans la meme forme, ou suffit-il, que les parties se donnent en secret un nouveau consentement?

RAISONS

Alleguè pour la suffisance du consentement donné en secret.

I.

L'abrogation d'une loi par une autre ne peut pas etre presumée. Il faut de deux choses l'une; ou que l'abrogation soit formellement enoncée en termes soit precis, soit equivalents; ou que les dispositions de la seconde loi, etant contradictoires à celles de la premiére, les deux ne puissent s'observer en même temps. Or 1. dans le decret du Concile il n'est nullement question de la Decretale; il n'y a pas un mot qui y soit relatif. 2. La Decretale et le Decret sont tellement compatibles, que ces deux loix se sont observées, & s'observent encore dans toute la

REPONSES.

I.

A ce raisonnement il n'a été donné aucune reponse.

catolicité. Ce n'est que depuis quelques années et dans ces seuls pays, qu'on a imaginé d'y trouver de l'opposition.

II.

La loi de Clement III. est souvrenaiment juste, sage, utile, religeuse. Elle empeche ces scandaleuses separations, par lesquelles, an moyen de temoins gagnés, on elude, avec une grande facilité, la sainte indissolubilité du mariage, etablie par J. Christ. Peut-on imaginer, que le Concile de Trente ait voulu revoquer une telle loi, et ouvrir une large porte à un si criminel abus?

III.

Le Concile de Trente determine lui même l'objet de son Decret, et en fixe le sens. Il veut remedier à l'abus des mariages clandestins. Le mariage contracté, quoiqu'avec un empêchement dirimant, devant le Curé, & deux, ou trois temoins est il clandestin? Il veut remedier aux atteintes portées à la sainteté du mariage; et on pretend se servir de son Decret pour porter atteinte à l'indisolubilité sacrée de ce Sacrement.

IV.

II.

A ce raisonnement il n'a encore été donné aucune reponse.

III.

A ce raisonnement on n'a pas donné plus de reponse qu'aux precedents.

IV.

IV.

Qui peut mieux connoitre l' esprit du Concile, et les sens de ses Decrets, que le Pape Pie V. qui monta sur la Chaire de S. Pierre un an aprés la celebration; et qui fut si ardent en promouvoir la publication, et l'execution? Quelle autorité plus imposante, que celle d'un souvrain Pontife, et d'un Pontife aussi distingué, qui a merité que l' Eglise lui rendit un culte public? Or au rapport de Navarre, et de plusieurs autres Autheurs, ce grand Pape à declaré, que dans le cas d'un mariage celebré avec les formalités prescrites par le S. Concile, mais avec un empêchément dirimant secret, il n' etoit pas necessaire de renouveller les formalités, mais qu' il suffisoit de renouveller le consentement hors de la presence du Curé, et des temoins.

V

Benoit XIV., dont l'autorité est d'un poids immense et comme Pape, et comme Docteur, traite la question expressement. Il distingue entre l'empêchéments publics, et le empêchemens secrets. Le mariage contracté selon la forme du Concile de Trente

IV.

La realité & l'autenticité de la decision de S. Pie V. n'ont pas été contestées.

V.

En discutant les raisons; et l'opinion contraire nous examinerons ce qui est dit aux sujet de l'authorité de Benoit XIV.

avec un empechement public ne peut etre rehabilité que dans la même forme. Mais si le mariage contracté avec ces formalités etoit entaché d'un empêchement secret, il suffit pour le revalider, qu'il soit donné entre les parties un consentement secret ; et il n'est pas necessaire de le renouveller devant le Curé et les temoins. Les parties ont obei, selon lui, au Decret du Concile, lorsqu'elles ont publiquement contracté leur mariage. Le but du Concile, ajoute-t-il, a été d'empêcher les marianges clandestins ; et celui qui a été une fois celebré dans la forme qu'il a prescrite ne peut pas etré regardé commetel. Le grand Pape appuie son opinion d'un grand nombre d'autorités, dont on va avoir occasion de parler.

VI.

Les tribunaux de Rome tiennent la même doctrine, suivent la même pratique. Il ne peut y avoir de plus certain à cet egard que Benoit XIV. Le tribunal de la Penitencerie a dans cette matiere une grande autorité ; par ce que c'est là que se portent tous les empêchements occults. Benoit XIV. cite l'autorité de Navarre, autheur d'un tres grand poids, et longue temps offi-

VI.

Sur le stile de la Penitencerie, et la pratique constante il n'a été formé aucune difficulté.

VII.

officier de ce tribunal. Et en effet ce docteur rapporte la decision du Pape S. Pie V. qui a tranché la question. On lit aussi dans ses ouvrages, que le Saint Pere, consulté par le Cardinal Propenitentier au nom de tout le tribunal, repondit, que dans le cas, dont il s'agit, le consentement donné en particulier entre les parties etoit suffisant.

VII.

Sur la doctrine et la pratique de la Congregation interprete du Concile l'autorité de Benoit XIV., qui en avoit été Segretaire, devroit suffire. Mais ce Pontife cite de plus Fagnan celebre Canoniste, qui en a été Segretaire pendant longues annees; et il confirme encore son opinion et celle de ce docteur en citant deux decisions emanées de ce tribunal, qui etablissent la suffisance du consentement donné en secret dans le cas dont il s'agit.

VIII.

Benoit XIV. rapporte au sujet du tribunal de la Rote, que s'etant élevé quelques difficultés sur la question actuelle, le Cardinal Caraffa Prefet de la Congregation du Concile

VII.

Quelques decisions emanées de la Congreg. interpret. du Concile, que l'on oppose mal à ce raisonnement seront examinées dans la discussion des motifs de l'opinion contraire.

VIII.

Il sera aussi examiné dans la discussion de l'opinion contraire quelques jugements du tribunal de la Rote qu'on allegue à tort pour la soutenir.

IX.

le fit venir deux des membres de la Rote, et leur montra que les decisions de cette Congregation, et le style de la Penitencierie etoient conformes à la declaration de S. Pie V. Ce Pontife ajoute qu'en consequence de cet avertissement la Rote y a constament adheré comme on peut le voir, dit-il, encore par plusieurs de ses jugements qu'ils cite.

Ainsi tous les tribunaux de Rome sont d'accord avec deux grand Papes pour decider la suffisance du consentement donné en secret dans le cas d'un mariage celebré avec un impediment dirimant secret.

IX.

Un grand nombre de docteurs, soit Theologiens, soit Canonistes, et ceux speciale ment, qui jouissent dans les écoles de la plus haute autorité, enseignent en general, que dans le cas d'une mariage contracté devant le Curé, & les temoins, mais avec un empêchement occulte, il suffit pour revalider le mariage, que les parties donnent un consentement secret. Beaucoup même d'entr'eux declarent specialement, que le Concile de Trente n'a pas voulu donner sur cette question une loi nouvelle: et qu'il n'a pas revoqué la Decretale de Clement III.

Be-

IX.

Ces nombreuses et graves autorités n'ont point été contestées. On s'est contenté de citer en faveur de l'opinion contraire quelques Auteurs, dont le suffrage va être examiné.

RE-

Benoit XIV. en cite plusieurs : Sanchez en nomme une vingtaine. On peut voir, et verifier les citations dans les ouvrages mêmes. Il seroit possible d'y ajouter encore d'autres autorités.

RAISONS

Pour prouver la necessité de la rehabilitation en face de l'Eglise.

I.

C'est une maxime certaine, que ce qui a été nul dans son principe, ne peut pas cesser de l'être, & que le laps de temps ne peut pas le valider.

II.

Les formalités essentiellement requises par le Concile de Trente pour la validité du mariage tombant sur un consentement interieur qui est nul, ne peuvent plus être appliquées à un autre consentement posterieur. Le mariage formé par ce second consentiment, qui n'est pas donné selon les formes du Concile est donc nul.

III.

REPONSES.

I.

La maxime qui est vrai relativement à quelques objets, est fausse appliquée à l'empêment resultant du defaut de consentement interieur. La Glosse, dont l'autorité est très grande, le dit formellement. La pratique de l'Eglise dans les quatres siecles ecoulés depuis Clement III. jusqu' au Concile de Trente, & depuis le Concile, celle de l'universalité morale de la catolicité, achéve de refuter le pretendu axiome.

II.

La vue du Concile (et il la declaré lui même) est d' obvier aux mariages clandestins. La presence, et le temoignage du Curé et des temoins portent donc non, comme on le dit, *sur le consentement interieur*, mais sur l' exterieur du consentemen; car *Ecclesia non judicat de interris.* L'objet unique de cette formalité est d'assurer au public, que lex deux parties se sont donnés reciproquement la

foi

foi de mariage, & de bannir ainsi la clandestinité. Lorsque la formalité est remplie, les parties ont satisfait à la loi du Concile; ainsi que le prononce l'Auteur plus grave et le Juge supreme en cette matiere, Benoit XIV.

De là resulte la difference qu'avec ce grand Pontife mettent les tribunaux romains, & l'universalite des docteurs, entre l'empêchement public, & le secret. Quand l'empêchement est public, la presence du Curé et des temoins ne garantit pas au public la validité de la foi conjugale; puisque le public sait que cette foi conjugale est nulle. Par cette raison, à fin qu'il soit connu, que les parties sont veritablement mari, et femme, le mariage doit être renouvelé dans la même forme. Mais quand l'empêchement est secret, le public reconnoissant les deux parties pour legitimes epoux, il n'y a plus besoin d'un nouvel acte public; et il suffit, que l empêchement soit levé secretement. Les vues du Concile ont été remplies; elles continuent de l'être.

III.

Peut-on confondre tout empêchement diramant secret avec l'empêchement qui resulte du

III.

1. Les Auteurs tres graves et tres nombreux, qui enseignent la suffisance de la re-

habi-

du defaut de consentement de l'une des parties, le quel attaque le sacrament dans son essence?

habilitation secrete dans le cas d'un empêchement secret, parlent de tous ces empêchements, et n'en exceptent aucun.

2. Un grand nombre d'entr'eux declarent formellement, que specialement le defaut de consentement interieur est suffisament reparé par le consentement donné en particulier. Les Papes, dont l'autorité est souveraine, et les tribunaux de Rome, qui en ont une tres grande, l'ont ainsi jugé.

3. S'il y a un empêchement, qu'il convienne de ne pas traduire devant les tribunaux, c'est evidemment celui, sur le quel la fraude est plus facile, et la corruption des temoins plus probable. Et le fait ici parle encore plus haut que le raisonnement. Si on croit l'opinion publique, de tous les mariages declarés nuls dans ces derniers temps pour cause de contrainte, il n'y en a eu presqu'aucun, ou la contrainte ait été veritable, et ou le parjure n'ait été la route de la profanation.

IV.

En supposant que le consentiment secret suffise pour rehabiliter le mariage, n'est pas necessaire que la partie, qui

IV.

Ceci est etranger à la question. Il s'agit de savoir, si le consentement doit être donné secretement; et non de quel-

qui ne l'a pas donné avertisse l'autre partie de ce defaut, que d'un commun concert elles renouvellent le consentement!

quelle maniere secrete il doit l'être. Il s'agit de ce que doivent prononcer les juges au For exterieur; et non de ce que doivent enseigner les Moralistes, et prescrire le Confesseurs à la conscience.

V.

Quand un mariage a été declaré nul à defaut de consentement par le tribunal competent, si les parties ne veulent pas donner leurs consentement de nouveau, y at-il une loi qui les oblige? Y a-t-il un juge qui puisse les y forcer?

V.

Ce rnisonnement sort encore de la question. Elle consiste à scavoir si à raison du defaut de consentement interieur, les tribunaux peuvent après dixhuit mois declarer un mariage nul: et on suppose le jugement rendu par le tribunal. Quand la sentence a été prononcée ou avant les dixhuit mois, ou sur une violence publique, sans doute les parties sont devenues libres. Mais cela ne preuve nullement, qu'apres ce terme le tribunal puisse legitimement prononcer la nullité sur l'allegation d'une violence secrete. Car au contraire il y a une loi dans la decretale de Clement III. (qu'on n'a jamais prouvé avoir été abrogée) qui prescrit même la reunion des parties deja separées, et oblige les juges à les y forcer. *Cogenda est uxor ad maritum redire. . . . Mandamus ut non ommittas quominus utrumque compellas &c.*

VI.

VI.

VI.

Benoit XIV. et les autres Autheurs qui disent, que pour reparer l'empêchement occulte le consentement donné en secret suffit, disent aussi, que lorsque l'empêchent est public, on ne peut en être relevé, que par un consentement donné dans la forme prescrite par le Concile de Trente. Il pensent donc que, lorsque l'empêchement est rendu public par le recours aux tribunaux, il est necessaire de se representer davant le Curé, et les temoins.

VI.

1. L'Aucteur qui propose ce raisonnemente se contredit Il a dit, precedemment que par empêchement occulte on entend communement celui qui est ignoré au moment de la celebration du mariage. C'est donc là le sens que donnent Benoit XIV., et les Autheurs à cette expression. Il n'entendent donc pas, comme on le dit ici, le empêchement rendu public par le recours aux tribunaux long temps après le mariage.

2. Les expressions employées par Benoit XIV. repousent l'interpretation qu'on leur donne. Il parle d'abord du mariage contracté, *l'empêchement etant public*; ensuite du mariage contracté *avec un empêchement occulte*. Il n'entend donc pas l'empêchement, qui ayant été occulte lors de la celebration du mariage est appris au public par les tribunaux.

3. On ne peut pas dire, qu'un empêchement secret de sa nature devient public parce qu'il plait à une partie de le divulger. Ce ne pourroit être tout au plus que le jugement qui lui imprimat le caractere de publicité.

4. Le consequences, et les inconvenients de cette interpretation, qui sautent aux

VII.

yeux

yeux suffiroient pour la faire rejetter.

VII.

Le souvrain Pontife, quand une partie se presente devant lui pour demander la declaration de nullité de son mariage, à raison de la violence secrete, qu'elle dit avoir éprouvée, delégue des juges pour decider la question. Le Pape donc reconnoit formellement, que la violence secrete est un empêchement, dont les tribunaux peuvent prendre connoissance.

VII.

1. Le Pape saisi de l'affaire par la requête d' une partie doit un jugement. Il n' est pas de son equité de faire un deni de justice. Mais accorder à une partie des juges n'est pas declarer que sa cause soit, ou puisse être bonne.

2. Il est possible que dans l'examen de la cause la violence, dont une partie se plaint, se trouve avoir été publique; et alors la question devient de la comptence des tribunaux exterieurs. C'est une raison de plus pour que le S. Pere, qui ignore ce qui resultera de l'Information, nomme des Commissaires, qui la fassent.

VIII.

L'auctorité de la Congregation chargée par le Souvrains Pontifes de l'interpretation du Concile est supreme dans cette matiere. Or dans sa resolution intitulée *Panormitana*, approuvée par Benoit XIV. elle a decidé positivement la question. Il s'agissoit d'un mariage pour la nullité du quel on alleguoit la violence. La Congregation consultée si ce ma-

VIII.

1. Peut-on mieux connoitre l'esprit, et la doctrine de la Congregation que par Pagnan, qui en étoit Secretaire; par le Cardinal Caraffa qui en étoit Prefet; par Benoit XIV. si sçavant dans toutes les matieres canoniques, si instruit specialement des principes des tribunaux Ecclesiastiques de Rome, et qui avoit eté secretaire de cette Con-

mariage étoit nul, et si un second mariage contracté depuis étoit valide, a repondu sur la première question *affirmative*; et pour la seconde, que la reponse à la premiere y pourvoyoit.

Congregation ? Or tous les trois declarent, que la Congregation est dans le principe, et a constamment decidé que lorsque l'empêchement de violence est secret, il suffit pour rehabiliter un mariage contracté dans la forme prescrite, de donner le consentement en secret.

2. Lorsque la decision *Panormitana* fut rendue Benoit XIV. étoit secretaire de la Congregation. Auroit-il dit, que le sentiment constant de la Congregation étoit la suffisance d'un consentement secret, s'il lui avoit vu prendre une resolution contraire ? On dit, que ce grand Pontife a apprové la *Panormitana*. Elle etoit donc conforme à son opinion.

3. Et en effet l'examen même de la chose le prouve. La cause sur laquelle a été rendue cette decision, a été portée trois fois à la Congegation. Dans la premiere il ne fut pris aucune resolution. Dans la seconde il fut ordonné une verification formelle du fait qui avoit été enoncé, sçavoir qu'il avoit eu des violences exercées jusque dans l'Eglise, et en presence du Curé. La Congregation faisoit donc dependre sa decision de la publicité, ou de la non publicité de la contrainte. Cette information ordonnée tranche

che la difficulté : elle fait même de la *Panormitana* une preuve de plus en faveur de l'opinion, qui regarde comme suffisant le consentement secret. Si la Congregation à la troisieme fois a prononcée la nullité du premier mariage, et la validité du second c'est que l'information avoit donné la preuve des violences publiquement exercées. Si elles n'avoient pas été constatées, la decision auroit été contraire.

4. Il paroit par l'exposé des faits, que la femme qui reclamoit la nullité de son premier mariage, n'avoit habité que quatre mois avec son mari. Elle n'étoit donc pas dans le cas de la Decretale de Clement III. qui n'interdit le recours aux tribunaux, qu'après un an et demi de cohabitation.

IX.

La même Congregation a rendu un autre decision intitulée *Costantinopolitana*, par la quelle elle établit de même le changement de legislation introduit par le Concile de Trente.

IX.

Cette decision etant alleguée sans rapporter les termes, on est dispensé, et il est impossible de les discuter. Mais une considerotion tranche la raisonnement, que l'on en tire. Benoit XIV. qui la cite établit l'opinion constante de la Congregation, que l'empêchement occulte se leve par le consentement donné en secret.

X.

Gallemart rapporte une autre decion des Cardinaux interpretes du Concile portant que, si un empêchement qui etoit secret devient public, il faut en obtenir dispense dans le for interieur & dans le for exterieur; & que dans ce cas il est necessaire de contracter de nouveau en presenze du Curé & des temoins.

X.

1. La decision rapportée par Gallemart a pour objet en ce point les empêchements dirimants occultes qui ont besoin de dispense. L'empêchement de contrainte ne se leve point par la dispense, ainsi cette partie de la decision n'a pas trait à notre question.

2. La meme decision porte en propres termes, que si le parties ont contracté avec defaut de consentement, ou avec toute autre empêchement occulte par devant le Curé, et les temoins, elles ne sont pas tenues de se representer, mais que le consentement renouvellé secretement suffit. Il est ajouté, qu'il faut auperavant avoir obtenu dispense pour la concience seulement. Ce qui doit s'entendre de ceux des empêchements secrets, qui pour etre levés ont besoin de dispense.

XI.

Fagnan rapporte encore une decision de la Congregation interprete dn Concile, laquelle sur deux personnes, qui s'étoient donné la foi de mariage, declare que, si le propre pretre n'est pas intervenu à leur contract, il est nul d'après le decret du Concile.

XI.

Il est etonnant qu'on cite en faveur de cette opinion Fagnan qu'y est formellement contraire. La decision rapporte, que ce docteur n'a nul trait avec la question actuelle. Il ne s'agissoit point d'un mariage contracté par violence, ou avec quelque autre em-

empêchement occulte. Il ne s'agissoit pas même de mariage; mais seulement de fiançailles. Les parties ne se sont point epousées: elles avoient promis de s'epouser. Elles devoient remplir leur promesse devant le Curé et les temoins. Voila tout ce que porte la decision.

XII.

Le Tribunal de la Rote, dont l'autorité est des plus graves, a jugé expressement que l'empêchement de la crainte, même lorsqu'il est occulte, ne peut être levé que selon la forme du Concile. Son jugement intitulé *Hispalensis* est du 26. Janvier 1609.

XII.

1. Il est vrai, au rapport de Benoit XIV, qu'il s'est elevé une fois dans le tribunal de la Rote un doute sur la question actuelle. Peut être fut ce à cette epoque, et à l'occasion de l'*Hispalensis*, que le Cardinal Prefet de la Congregation manda deux des membres du tribunal, & leur montra, que le style de la Penitentierie, et la doctrine de la Congregation etoit la suffisance d'un consentement secret dans le cas d'une violence secrete. Quoi qu'il en soit, l'effet a été que depuis ce temps le tribunal de la Rote s'est conformé à la dite pratique, et n'a plus varié depuis cette epoque. Benoit XIV. qui l'atteste, cite plusieurs jugements rendus par la Rote, en differents temps, conformement à ce principe. Une decision rendue une seule fois peut elle balancer la pratique constante

te du tribunal, et une suite d'autres decisions contraires, et uniformes ?

2. En examinant l'*Hispalen.* on voit, que la decision est fondée sur l'auctorité de trois docteurs. Le premier est Victoria mort quinze ans avant que le decret du Concile de Trente fut rendu, qui par consequence ne peut pas etre temoin d'un changement de legislation introduit par ce decret. Le second est Guttieres qui traite une question absolument etrangere. Le troisieme est Navarre l'un des docteurs le plus formellement decidés pour l'opinion contraire ; qui dit qu'il y etoit deja avant que de venir à Rome ; mais qu'il y a été confirmé en arrivant dans cette capitale par la declaration du Saint Pape Pie V. Quel cas peut-on faire d'un jugement rendu sur de telles autorités ? Il est evident, que le tribunal a été induit en erreur par des fausses citations.

XIII.

Un autre jugement du même tribunal de la Rote intitulé *Toletana* a aussi decidé la nullité d'un mariage contracté avec l'empêchement de contrainte.

XIII.

Le jugement meme donne la reponse à ce raisonnement. Les juges disent, que tout scrupule à cet egard doit cesser ; parce qu'il s'agit ici d'un empêchement de contrainte non secret, mais public dont furent temoins lors de

la

la celebration, le pretre ordinaire, et plusieurs personnes qui en ont deposé.

XIV.

Ubaldo Giraldi dit positivement, que le Concile de Trente a derogé à la Decretale de Clement III, & a declaré nul le mariage contracté par violence, s'il n'est contracté de nouveau devant le curé & les temoins. Le même Autheur cite à l'appui de son assertion la decision *Panormitana*.

XIV.

On peut sans difficulté abandonner aux adversaires l'autorité de ce Theologien. De quel poids serat-elle vis-avis de la moltitude des docteurs, qui etablissent l'opinion contraire ? Elle en à d'autant moins que cet autheur l'infirme lui-même.

1. En citant la *Panormitana* par une legreté inexcusable dans un Autheur grave, il rapporte non la decision finale, mais le dire du rapporteur.

2. Il se contredit positivement, disant en suite que si le mariage a été contracté avec un empêchement occulte, & selon les formes prescrites par le Concile de Trente, il n'est pas necessaire de renouveller le consentement en presence du Curé et des temoins ; mais qu'il suffit que ce soit en secret, entre les contractans, conformement à la declaration de S. Pie V., aux decrets de la Penitentierie, de la Congregation du Concile, et de la Rote rapportés par Benoit XV.

XV.

XV.

XV.

Les tribunaux Ecclesiastiques ont prononce plusieurs fois la nullité de mariage sur le fondement de l'empéchement occulte de violence.

XV.

1. On donne ici pour preuve ce qui est en question. Il s'agit de savoir si les jugements rendus depuis quelques années dans ce sens, l'ont été legitimement ; et on apporte, pour les justifier, la raison qu'il ont été rendus.

2. Dans quelques tribunaux ecclesiastiques du pays Venetien on a depuis quelques années rendu des jugements de nullité sur des mariages contractés avec l'empêchement occulte de contrainte. Dans toutes les autres parties de la catolicité on suit constamment la doctrine contraire. A Venise même depuis le Concile de Trente jusqu'à ce derniers temps cette jurisprudence n'étoit entrée dans l'esprit de personne. Les quels doit croire ou de la totalité des tribunaux Catoliques, jointe aux anciens tribunaux de Venise, ou de quelques cours Ecclesiastiques de ce pays ?

Nos Frater Pius Joseph Gaddi Sac. Theolog. Professor, et totius Ord. Praed. humilis Magister Generalis, et Servus.

Cum uti nobis exponitur, Rev. Pater Lector, et Bibliothecae Zenianae Praefectus, Dominicus M. Pellegrini opus, cui titulus est: *Conferma della dissertazione Canonica etc.* composuerit; illudque praelo subijcere desideret; Nos harum serie, nostriique auctoritate officii, quantum in nobis est, et servatis alias de jure servandis, paterne indulgemus, dummodo a duobus Theologis Congregationis suae B. Jacobi Salomonii a Rev. Adv. P. Vicario Generali ejusdem Congregationis nominandis, luce dignum judicetur, eorumque censorio in scriptis calculo approbetur. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Romae in hoc nostro Conventu S. Mariae super Minervam, Die 1. Martii anno 1807.

Registr. fol. ec.

Frater Pius Antoninus Molineri Magister, et Socius.

APPROVAZIONE

Dei Teologi dell'Ordine.

Si è letto da noi sottoscritti, ed esaminato per commissione de' Superiori l' opuscolo del nostro P. Bibliotecario Pellegrini, che porta il titolo: *Conferma della Dissertazione* etc. in confutazione della pretesa risposta di due scritti usciti in Treviso etc., e con piacere, e soddisfazione nostra abbiamo veduto solidamente confermata la interessante verità, ch' erasi stabilita nella prima dissertazione, e sciolte tutte le obbiezioni, che contro la stessa si erano proposte. L'Opera riporta un nuovo lustro, nuova fermezza, e autorità dall'esserne entrato mallevadore il tanto celebre Monsig. de la Luzerne già Vescovo di di Langres, il quale se alla prima dissertazione v'aggiunse una sua Lettera d'approvazione, a questa volle aggiungere un ben ragionato suo Estratto, mettendo a confronto in colonna con singolarissima precisione, e chiarezza le ragioni, ed obbieziozioni colle risposte. Ond' è che noi per la parte, che ci fu rimessa dai Superiori, pienamente approvandola, la giudichiamo per la sua solidità degnissima d'essere a comune vantaggio pubblicata con le stampe.

Dato dal nostro Collegio del SS. Rosario sulle Zattere di Venezia 20 Marzo 1807.

Fr. Pier Girolamo Fontana Prof. di Teol.
Fr. Paolo Barbizioli Prof. di Teologia.

99 949382